

TESTI E DOCUMENTI

NUOVI DOCUMENTI GALILEIANI DEGLI ARCHIVI DEL SANT'UFFICIO E DELL'INDICE

di *Ugo Baldini e Leen Spruit*

1. Premessa

Fino a tempi del tutto recenti gli studi sui procedimenti intentati nei confronti di Galileo, tra 1615 e 1633, dalle Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice hanno spesso proposto un assunto: quello che una parte (forse significativa) della documentazione prodotta allora e sopravvissuta alle vicissitudini dei loro archivi fosse ancora incognita. Va ricordato che nel preparare l'Edizione Nazionale delle *Opere* galileiane Antonio Favaro ottenne da entrambi quegli organismi di visionare e trascrivere documenti rilevanti, posti nel volume XIX dell'edizione insieme a quelli contenuti nel codice degli atti processuali (che dall'archivio del Sant'Ufficio, dopo vicende complesse e non perfettamente chiarite nei dettagli, era passato nell'Archivio Segreto Vaticano, dove costituisce il ms. Misc. Arm. X, 204). Perciò continuare a supporre, dopo quella edizione, che negli archivi delle Congregazioni vi fossero altri documenti, incluso l'originale della sentenza, che non è nel volume degli atti, equivaleva a ritenere che fossero stati celati intenzionalmente al Favaro e a coloro che, prima o dopo di lui, li avevano ricercati!

1. Non è qui possibile documentare la diffusione di questa ipotesi. Ad alimentarla può avere concorso – insieme al persistere, fino al 1998, della chiusura al pubblico dell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel quale erano confluiti quelli del Sant'Ufficio e dell'Indice – il ritrovamento in un codice del secondo (come noto, da parte di P. Rindondi) di una segnalazione anonima sulla pericolosità delle tesi corpuscolari del *Saggiatore* per la fede nel miracolo eucaristico. Questo documento, sul quale si tornerà, non ha rapporto cronologico o giuridico, almeno immediato, con le due fasi processuali del 1615-6 e 1632-3, ma il fatto che non fosse segnalato al Favaro è potuto sembrare una conferma della possibilità di omissioni, di entità non precisabile (si mostrerà più avanti l'origine della mancata segnalazione, e la sua non intenzionalità). Conferma la diffusione dell'ipotesi il fatto che il prefatore dell'edizione 1984 dei documenti galileiani esistenti negli archivi vaticani (che ne ha aggiunto pochi e di non grande rilievo processuale o dottrinale), avvenuta per iniziativa e col riconoscimento della Pontificia Accademia delle Scienze, ritenesse necessario specificare che «si può con ragionevolezza ritenere che gli archivi della Santa Sede (...) non dispongano sostanzialmente di altro materiale sul processo di Galileo all'infuori di quello che viene pubblicato in quest'edizione» (M. Giusti in *I documenti del processo di Galileo Galilei*. A cura di Sergio M. Pagano. Collaborazione di Antonio G. Luciani, Città

È utile osservare che l'ipotesi è coesistita con una in certo modo opposta: quella che documenti inclusi negli atti del processo (come il precetto impartito a Galileo dal Commissario Generale dell'Inquisizione, il 26 febbraio 1616) potessero essere dei falsi, costruiti o adattati *a posteriori* per legittimare sul piano giuridico il processo e la condanna del 1633. Questa seconda ipotesi attribuisce alla Congregazione una doppietta antica, mentre la prima ne suppone una recente (se non perdurante). A parte questa differenza cronologica, tuttavia, è evidente la loro sinergia nel perpetuare un clima di sospetto e una presunzione di affidabilità solo parziale della documentazione: due tra gli elementi influenti nel far sì che la ricostruzione dell'intervento ecclesiastico su Galileo sia rimasta, fino al presente, un perenne *work in progress*. Questo articolo presenta materiali e considerazioni che riguardano soltanto la prima ipotesi: ai documenti già noti dei due archivi ne aggiunge alcuni altri, che mostrano che l'edizione del 1984 non è stata esaustiva, ma argomenta anche che essi non hanno un significato decisivo e che erano sfuggiti alle indagini precedenti per ragioni non intenzionali, e molto più banali d'un occultamento pianificato. Infine indica motivi che inducono ad escludere che negli archivi vi siano, o vi siano stati dopo il 1815, altri documenti originali e di qualche rilievo relativi a Galileo (a partire, ancora, dall'originale della sentenza).

2. La conoscenza dei documenti galileiani da parte del Sant'Ufficio (1888-1904)

Due *dossier* della Congregazione dell'Inquisizione contenenti carte degli anni 1888-1904 – nei quali erano in pieno corso le ricerche del Favaro – informano sulla conoscenza che l'organismo aveva dei documenti galileiani esistenti in archivio e sulle posizioni al suo interno circa le crescenti richieste di una loro divulgazione². Il primo, che raggruppa carte degli anni 1888-1902³, è forse in assoluto il più interessante, perché illustra il delinearsi nella Congregazione d'una prima strategia di risposta, dopo la chiusura e riserbo totali opposti alle ricostruzioni «laiche» della vicenda galileiana tra 1849 (caduta della Repubblica Romana, durante la quale l'archivio era stato parzial-

del Vaticano 1984, pp. XXVI-XXVII). L'affermazione, come si vedrà, era – inconsapevolmente – inesatta.

2. Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), SO, *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39 e *Privilegia SO*, 1897-1900, fasc. 44, intitolato «Posizione Favaro-Galileo Galilei». Inglobando quelli delle due antiche Congregazioni l'archivio li ha mantenuti distinti, nella collocazione e segnatura dei pezzi: quelli appartenenti all'archivio dell'ex Sant'Ufficio sono contrassegnati dalla sigla «SO», seguita dal nome della serie o fondo e dal numero (o sigla) che identifica il singolo pezzo; quelli dell'archivio dell'Indice sono contrassegnati dalla denominazione «Index», seguita dagli stessi due elementi identificativi. Il primo fascicolo contiene più cartelle di documenti relativi alla ricerca e presenza di carte galileiane nell'archivio del S.O., stesi da archivisti e funzionari della Congregazione. Il secondo, sul quale è appuntato a matita «Annis 1902-1904», contiene in realtà documenti che vanno dal 1898 al 1904.

3. Non ha una numerazione delle carte né una dei sotto-fascicoli che include, o dei documenti all'interno di ognuno. I documenti qui citati o riprodotti sono stati contrassegnati con un numero romano corrispondente all'ordine attuale dei fascicoli e, quando uno comprende più sottofascicoli o singoli documenti, con uno arabo che indica la posizione di ognuno. Va tuttavia detto che l'ordine attuale dei fascicoli e delle carte al loro interno non è strettamente cronologico e, anzi, appare sostanzialmente casuale.

mente e frettolosamente accessibile) e 1887 (annuncio formale, da parte del Favaro, del progetto dell'Edizione Nazionale)⁴.

Nel 1888, sullo sfondo costituito dall'annuncio del Favaro (che l'incartamento non menziona, ma che non poté essere ignorato), si collocò un fatto apparentemente minore, ma non tale nell'ottica della Congregazione: la pubblicazione, dovuta a rosminiani, d'un opuscolo con i testi della sentenza e dell'abiura di Galileo, tratti dall'edizione toaldiana delle *Opere* (Padova 1744). L'intento dell'iniziativa, colto immediatamente dal S. Ufficio, era equiparare la proibizione inquisitoriale di tesi del Roveretano a quella delle idee galileiane: come la seconda, così la prima avrebbe screditato la Chiesa quando, divenute quelle tesi comuni, sarebbe stata costretta a revocarla⁵. Con quello che appare un atto cautelativo verso il montare di interpretazioni e denunce sull'antica condanna dello scienziato, la Congregazione incluse il tema nell'ordine del giorno della seduta di «feria IV» del 9 maggio 1888, istruendola prima con una relazione dell'archivista, G.B. Storti, che riassunse la vicenda del processo ed elencò i documenti rilevanti per essa conservati in tutti gli archivi vaticani⁶.

La relazione (in realtà appunti dell'archivista datati 6 maggio, che sono ora in *Rerum Variarum* 1890, fasc. 39, III, 1-3), indicò solo i documenti galileiani esistenti nella serie dei *Decreta* del Sant'Ufficio e nel codice dell'Archivio Segreto Vaticano, già ben noto. Emerge così un dato significativo: in quella data la Congregazione nel suo complesso ignorava l'esistenza, nel proprio archivio o in altri della Santa Sede o romani, di ogni altro documento avente un rapporto diretto con la questione.

Nella seduta del 9 maggio i cardinali giudicarono non conclusive le notizie di Storti, deliberando di approfondire la situazione dei documenti: «Em.¹ ac RR. DD. de-

4. Annuncio della edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei dato dal prof. Antonio Favaro al R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in «Atti del R. Ist. veneto di scienze, lett. ed arti», s. VI, V, 1887, pp. 941-44 (ripreso in altre sedi tra 1887 e 1888).

5. L'opuscolo, privo del nome d'un curatore, apparve col titolo *Ristampa del decreto di condanna di Galileo stata pronunciata dalla suprema congregazione del S. Ufficio, secondo il testo delle opere di Galileo pubblicate in Padova nel secolo scorso nella stamperia del seminario con revisione, approvazione e licenze dei superiori* (quest'ultima notazione mirava a provare la liceità della stampa, pur se non espressamente autorizzata). La *Bibliografia galileiana (1568-1895) raccolta ed illustrata da A. Carli ed A. Favaro* (Roma 1896, sub anno 1888) ne conosce solo un'edizione in «Milano, cartoleria-tipografia fratelli Ranza, 1888»; ignora quindi una simultanea e identica, ma con la nota tipografica «Roma 1888», della quale due esemplari si trovano nel fascicolo *Rerum variarum*. Questa edizione romana è ignorata anche nella aggiunta a Carli-Favaro in G. Boffito, *Bibliografia galileiana 1896-1940*, Roma 1943. L'origine rosminiana delle due stampe risulta da una breve nota introduttiva anonima, che cita una corrispondenza del 1881 nella quale il paragone tra il caso di Galilei e quello di Rosmini è proposto esplicitamente.

6. Dal secolo XVI fu uso costante che la seduta plenaria della Congregazione avvenisse ogni settimana in «feria IV» (il mercoledì), preceduta in «feria III» da una preparatoria dei Consultori con l'Assessore e/o il Commissario e seguita, in «feria V», da una relazione al Papa, cui spettava di convalidare le delibere più rilevanti. Lo Storti, figura interessante, era già archivista nel 1875, quando allegò al codice SO, *Decreta*, 1632, una nota segnalante l'avvenuta asportazione, da parte di ignoti, dei ff. 173, 181, 189, contenenti altrettanti decreti su Galileo (vedi *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., pp. 36-7), e lo rimase fino al 1894, quando fu sostituito provvisoriamente da alcuni funzionari della Congregazione; il 9 dicembre 1896 gli subentrò in via definitiva Salvatore Traccaioli (ACDF, SO, *Decreta*, 1896, p. 263).

crev<erunt>: Dominus Archivista S.O. faciat diligentissimas investigationes et collationes, et referat»⁷. La nuova relazione di Storti, stesa tra 10 e 15 maggio, fornisce un dato finora ignoto; riferendosi al volume del processo Galileo egli scrisse: «Di questo nell'archivio del S. O. non si ha che la copertina: fu esso in Francia col resto dell'archivio; né tornò con questo, ma nel 1840, rimandato a papa Gregorio da Luigi Filippo. Fu passato all'archivio vaticano»⁸. L'accento alla copertina del volume è tutt'altro che trascurabile, perché potrebbe gettare nuova luce sulla sua origine: non è improbabile, infatti, che l'involucro rimasto nell'archivio del Sant'Ufficio fosse quello del dossier processuale originale, e il fatto che in esso non vi fossero fogli residui potrebbe confermare che il volume custodito nell'Archivio Segreto Vaticano contenga tutti i documenti processuali⁹.

Nella relazione Storti ribadì l'irreperibilità dell'originale della sentenza e aggiunse ai *Decreta* già segnalati i documenti esistenti nell'archivio pertinenti al cosiddetto «caso Settele», che tra 1819 e 1821 aveva portato al superamento definitivo del decreto di condanna dell'eliocentrismo del marzo 1616¹⁰. Tuttavia, riunendosi il 16 maggio, i cardinali non ritennero esauriente neppure questa elencazione, ordinando per la seconda volta di approfondire la ricerca nell'archivio del Sant'Ufficio e in quello Vaticano nonché di estenderla a quelli di Parigi e Dublino e della Nunziatura di Madrid¹¹. Le

7. ACDF, SO, *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, VI, 1. La delibera, preceduta dagli appunti preliminari dello Storti e seguita da una sua nuova relazione, ebbe origine dalla citata ristampa a Roma nel 1888 della sentenza e dell'abiura di Galileo, tratte dall'edizione Toaldo delle *Opere*. Storti ritenne certa la matrice rosminiana della ristampa e che essa avesse lo scopo di collegare l'ingiustizia della condanna delle tesi dello scienziato del sec. XVII a quella delle note 40 proposizioni di Rosmini.

8. ACDF, SO, *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, III, 4.

9. Il volume in ASV ha una copertina antica. Il fatto che l'archivio del Sant'Ufficio ne conservasse una vuota potrebbe significare che i documenti galileiani erano stati legati in volume nuovamente, o per la prima volta, quando in un momento e per motivi non documentati furono estratti dalla serie «criminale» dell'archivio, dove i documenti processuali erano ordinati in fascicoli con numerazione progressiva, per costituire un volume a sé (la «copertina» menzionata da Storti poteva dunque essere quella che aveva protetto il fascicolo, che era stata sostituita quando questo era divenuto volume).

10. P. Maffei, *Giuseppe Settele, il suo diario e la questione galileiana*, Foligno 1987; W. Brandmüller e E. J. Greipl, *Copernico, Galilei e la Chiesa. Fine della controversia (1820). Gli atti del Sant'Ufficio*, Firenze 1992.

11. ACDF, SO, *Decreta*, 1888, p. 123: «Em.ⁱ ac RR. DD. decrev<erunt>: Fiant investigationes diligentiores in Archivio S. O., in Archivio Vaticano, in Archivio Segreto Vaticano, et etiam in Archiviis Parisiensibus et Dublinensibus et etiam in Archivio S. O. Nuntiaturae Apostolicae Matritensis» (riportato anche in *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, VI, 2). Questo decreto è la probabile origine di un supplemento d'indagine dello Storti nell'archivio della Congregazione, il cui esito è contenuto in *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, III, 4. La scelta degli archivi di Parigi e Madrid – della quale il verbale della seduta non spiega le ragioni – fu forse dovuta al fatto che quelle erano due delle Nunziature cui il Sant'Ufficio aveva inviato il testo della sentenza e dell'abiura perché lo divulgassero, ma resta oscuro perché una ricerca analoga non fosse avviata in altre cui pure quei testi erano stati inviati, come Vienna, Bruxelles o Lucerna. La scelta di Dublino, invece, dovette essere in rapporto col fatto che, dopo il trasferimento napoleonico dell'archivio dell'Inquisizione a Parigi, parte del suo fondo processuale finì nella città irlandese, dove ancora rimane (J. Tedeschi, *Un fondo disperso dell'Archivio del Sant'Ufficio Romano: i documenti inquisitoriali del Trinità*

risposte da Madrid e Parigi furono negative, come in parte quella da Dublino¹². La terza relazione di Storti, che pare doversi postulare come effetto della delibera del 16 maggio, sembra documentata solo da appunti¹³; tuttavia carte relative a ricerche svolte nell'archivio dal 1898 al 1904, delle quali si farà subito cenno, mostrano che né essa né eventuali altre successive segnalazioni nuovi rinvenimenti e che – fattore decisivo dell'insuccesso – per motivi che verranno indicati tutte le ricerche riguardarono sostanzialmente la sola serie dei *Decreta*.

La documentazione che resta nei due fascicoli, nei *Decreta* di anni successivi al 1888 e, per quanto noto, nel resto dell'archivio, sembra mostrare che la Congregazione cessò d'interessarsi attivamente alle carte di interesse galileiano fino al 1898, quando il Favaro tentò di poterle vedere direttamente ricorrendo alla mediazione di una figura autorevole: Fedele Lampertico, da tempo senatore del Regno, che caldeggiò la sua richiesta in una lettera al card. L.M. Parocchi, decano del S. Ufficio. Essa riguardava specificamente due blocchi di documenti: quelli relativi al processo e, curiosamente, lettere inviate da Galileo a imprecisati docenti del Collegio Romano¹⁴. Il 7 settembre

College di Dublino, in L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto. Tavola rotonda nell'ambito della conferenza annuale della ricerca (Roma, 24-25 giugno 1999), Roma 2000 («Atti dei convegni lincei, 162»), pp. 413-428.

12. La risposta da Parigi venne con una lettera del Nunzio in Francia del 18 giugno 1888, che segue immediatamente nel fascicolo. Il Nunzio escluse che a Parigi vi fossero carte inquisitoriali relative al processo galileiano. Seguì una lettera dell'arcivescovo di Dublino del 23 luglio 1888, che notificò che gli archivi cattolici della città non conservavano alcun documento relativo a Galileo, mentre alcuni potevano esservi «nella biblioteca del Collegio protestante». Egli attendeva un ordine della Congregazione per chiedere alle autorità del collegio un esame del loro archivio, che gli fu dato con decreto del 28 luglio, annotato sul verso del secondo foglio della sua lettera: «Sabato die 28 Iulii 1888. (...) Scribatur Archiepiscopo Dublinensi che faccia pure copiare i documenti di cui parla, e li trasmetta». Questa decisione fu ratificata con un decreto successivo (ACDF, SO, *Decreta*, 1888, pp. 197-198: «Feria IV. Die 1. Augusti 1888 (...) Circa condemnationem Galilaei Galilei (...) Scribatur Archiepiscopo Dublinensi che faccia pure copiare i documenti di cui parla, e li trasmetta.»). Giunse infine la risposta del Nunzio a Madrid, datata 5 settembre 1889, negativa quanto all'archivio della Nunziatura. Quanto a quello dell'Inquisizione di Spagna egli ne segnalò la dispersione, aggiungendo che una ricerca nella parte residua a lui nota esistente a Madrid non aveva dato risultati (*Rerum variarum 1890*, fasc. 39, VI, 2.). Mancano documenti sul seguito della vicenda: i *Decreta* degli anni 1888-1894 non sembrano accennarvi più.

13. *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, III, 4. Questo incartamento reca, annotato a matita sulla copertina, il titolo «Relazioni e appunti stortiani». Contiene sia appunti dello Storti sulle ricerche svolte, sia sue riflessioni sull'origine di copie esistenti altrove – o pubblicate – di documenti i cui originali non erano più nell'archivio (segnatamente del testo della sentenza contro Galileo, che egli conosceva tramite l'*Almagestum novum* di G.B. Riccioli). Inoltre, Storti evidenziò l'asportazione di tre fogli – recanti altrettanti decreti relativi al processo galileiano – dal volume di *Decreta* del 1632 (vedi n. 6) e discusse l'uso fattone da S. Gherardi nella sua edizione del 1870 dei documenti del processo galileiano (la fonte per la quale restano noti); infine considerò i documenti relativi al caso Settele.

14. La lettera di Favaro al Lampertico, del 22 agosto 1898, e quella del senatore al Parocchi, del 30 successivo, sono nei citati *Privilegia*, 1897-1900, fasc. 44. La richiesta relativa alle lettere a gesuiti (forse quelle al Clavio) dimostra che nel 1898 Favaro procedeva nella ricerca con idee non ancora del tutto definite, perché non v'era alcun motivo per il quale la corrispondenza privata di membri della Compagnia (anche se qualificatori e consultori

successivo i cardinali deliberarono di rispondere – del tutto veridicamente, sia in rapporto a quanto loro comunicato dallo Storti che, come si vedrà, in termini assoluti – che tutti gli atti del processo non si trovavano nell'archivio della Congregazione ma in quello Vaticano, liberamente consultabile, e che nel primo non v'era traccia delle lettere cercate. Il 9 settembre Leone XIII approvò i termini di questa risposta¹⁵. Da questo sembra conseguire che dal 1898 al 1902 Favaro lavorò solo sui documenti dell'Archivio Vaticano, e l'assenza nei due fascicoli di carte di quel quadriennio, sue o dirette a lui, sembra confermarlo. Solo il 24 febbraio 1902 la Congregazione ricevette un'altra sua richiesta per un tramite ancor più autorevole, Franz Ehrle, che doveva aver conosciuto e apprezzato il professore padovano mentre lavorava sul volume degli atti processuali nell'archivio centrale della Santa Sede. Scrivendo quel giorno al Commissario del Sant'Ufficio, T.M. Granella, l'allora Prefetto della Biblioteca Vaticana, premesso che la Chiesa non poteva trovare vantaggio nell'occultare la verità, chiese che fosse permesso al ricercatore di consultare codici dei *Decreta*; il 26 febbraio la Congregazione deliberò che «Nihil obstando adstantibus tamen Archivario S.O. et Custode Bibliothecae Vaticanae»; il 28 questa formulazione fu approvata dal Papa¹⁶.

Nel fascicolo alla lettera di Ehrle è unito un elenco di «Documenti relativi ai due Processi e che non figurano nel Vol. 1181 dell'Archivio Segreto Vaticano», non firmato né datato, ma di mano del Favaro. Quasi certamente esso fu successivo alla lettera: questa parla genericamente di *Decreta* mentre la gran parte dei documenti dell'elenco non appartengono a quella serie, cosicché la conoscenza della loro esistenza e delle loro date sembra esigere che lo storico avesse già effettuato un primo esame delle deliberazioni della Congregazione. Tuttavia lo si deve ritenere anteriore a una seconda richiesta di consultazione di documenti, datata 18 aprile. L'elenco è rivelatore in più sensi: informa sullo stato delle ricerche dello storico in quel momento e sull'idea complessiva che si era formato dell'andamento delle fasi processuali del 1615-6 e 1632-3, ma mostra anche che, già allora, la lunga esperienza sul campo aveva ridimensionato in lui – se mai l'aveva condiviso – l'assunto dell'esistenza di documenti occultati per la loro gravità dirompente¹⁷. È utile confrontare ciò che il professore padovano sperava di trovare con ciò che di fatto trovò.

del S. Ufficio, ciò che non fu quasi nessuno tra quelli che corrisposero con Galileo) dovesse trovarsi nell'archivio inquisitoriale.

15. «SS.^{mus} resolutionem Eminentissimorum adprovavit»; l'originale del decreto è in ACDF, SO, *Decreta*, 1898, sub «Feria IV. Die 7 septembris 1898». La documentazione citata finora sulle richieste del Favaro al S. Ufficio e quella che lo è nel seguito hanno certamente delle corrispondenze nel suo carteggio, conservato nella Domus Galilaeana di Pisa. Per gli scopi di questo articolo, tuttavia, è parso inutile estendere la ricerca in quella sede.

16. L'originale della delibera è in ACDF, SO, *Decreta*, 1902, p. 35.

17. Già alcune sue espressioni nella lettera al Lampertico del 22 agosto 1898 erano indicative in questo senso: aveva scritto di ritenere che, come il volume degli atti processuali aveva sfatato la persistente credenza che Galileo fosse stato torturato, così eventuali altri documenti avrebbero dissolto «quell'altro po' di mistero che tuttavia rimane», contribuendo a «sfatare quelle credenze che non gli amici di Galileo, ma i nemici della Religione avevano inculcato alle turbe». Non essendo Lampertico esponente del cattolicesimo oltranzista, queste parole non erano una *captatio benevolentiae* ma esprimevano una convinzione del Favaro la quale, dato il suo rigore metodologico, non viene mai in superficie negli editi.

*Documenti relativi ai due Processi e che non figurano nel Vol. 1181
dell'Archivio Segreto Vaticano
(I documenti segnati con * sono noti da altre fonti)¹⁸*

a) Processo 1615-1616.

1. Lettera 27 Febbraio 1615 All'Arcivescovo di Pisa con ordine di trovare l'originale della lettera di Galileo al P. Castelli
2. Lettera 27 Febbraio 1615 all'Inquisitore di Pisa con ordine di trovare l'originale della lettera di Galileo al P. Castelli
3. Lettera 4 Aprile 1615 all'Inquisitore di Firenze con ordine di esaminare il P. Ximenes, secondo la allegata deposizione del P. Caccini
4. Lettera 29 Maggio 1615 all'Inquisitore di Milano con ordine di esaminare il P. Ximenes, secondo la allegata deposizione del P. Caccini
5. Lettera Luglio 1615 all'Inquisitore di Belluno con ordine di rintracciare l'originale della lettera di Galileo al P. Castelli
6. Lettera 7 Novembre 1615 all'Inquisitore di Firenze con ordine di esaminare il P. Ximenes e D. Iannozzo Attivanti
7. * Circolare della Congregazione dell'Indice dei 2 Aprile 1616 a tutti gli Inquisitori e Nunzii Apostolici con ordine di pubblicare il decreto del 5 Marzo precedente col quale fu condannata l'opera del Copernico
8. Lettera della Congr.e del S. Ufficio al card. Caraffa Arcivescovo di Napoli, scritta nel Giugno 1616 per approvare la di lui condotta verso lo stampatore della Lettera del P. Foscarini

b) Processo 1632-1633.

9. Primo avviso (Agosto 1632) dato dall'Oregio e dal P. Niccolò Riccardi intorno al Dialogo [Deve avere postille autografe di Papa Urbano VIII]¹⁹
10. Ordine mandato (Agosto 1632) all'Inquisitore di Firenze di sospendere la vendita del Dialogo, e partecipato a Galileo ed al tipografo Landini
11. Verbali delle adunanze (Agosto 1632) della Congregazione particolare deputata all'esame preliminare del Dialogo
12. Ordine dato dalla Congr.e del S. Ufficio all'Inquisitore di Firenze fatto il dì 25 Settembre 1632 di far comparire Galileo davanti al S. Ufficio in Roma
13. Nuovo ordine del 13 Novembre 1632 d'affrettare la partenza di Galileo
14. Comunicazione dell'ordine del Pontefice del 9 Dicembre 1632 data l'11 successivo all'Inquisitore di Firenze
15. * Comunicazione dell'ordine del Pontefice del 30 Dicembre 1632
16. Lettera 28 Aprile 1633 del P. Commissario, Fra Vincenzo da Firenzuola al Card. Francesco Barberini

18. Così Favaro intitolò l'elenco. Si osservi che egli considerava ancora la dizione «Vol. 1181», apposta al volume degli atti del processo, come la collocazione che gli fu data quando fu collocato nell'Archivio Segreto Vaticano, mentre si trattava di quella originaria nell'archivio del Sant'Ufficio (in ASV era diversa). Questa circostanza ha un ruolo non secondario per una ricostruzione della formazione del volume e per una risposta ai persistenti quesiti circa la sua completezza: su questo sia permesso rinviare a U. Baldini, *Saggi sulla cultura della Compagnia di Gesù (secoli XVI-XVIII)*, Padova 2000, cap. IX, in part. pp. 332-37.

19. La frase nelle parentesi quadre è nel manoscritto.

17. Risposta del Cardinale
18. Notificazione dell'esame sull'intenzione (17-20 Giugno 1633) che dal Commissario doveva farsi al S.^o Ufficio
19. * Originale della sentenza sottoscritto dai 7 Cardinali
20. * Originale dell'abiura sottoscritto da Galileo
21. Atti relativi alla lettura della sentenza ed alla sottoscrizione dell'abiura
22. Circolare 2 luglio 1633 del Card. di S. Onofrio con la quale si ordina ai Nunzii ed agli Inquisitori di pubblicare sentenza ed abiura
23. Lettera 2 Luglio 1633 della Congr.e del S. Ufficio con la quale si trasmette all'Arcivescovo ed all'Inquisitore di Siena l'ordine di S. S.^a di vigilare Galileo
24. Lettera 24 Agosto 1633 della Congr.e al Nunzio di Firenze
25. Lettera 11 Settembre 1633 di biasimo all'Inquisitore di Firenze per aver permesso la stampa del Dialogo
26. Circolare con la quale il Decreto suddetto [fu] trasmesso agli Inquisitori con ordine di pubblicarlo²⁰.

L'elenco mostra che Favaro non credeva che tra i documenti non ancora reperiti ve ne fossero di «esplosivi» (di fatto nessuno – o quasi – di quelli da lui indicati poteva ragionevolmente esserlo). Ma è anche più significativo un confronto tra il numero di quelli che poté trovare (o gli furono esibiti) e quello dei documenti aggiunti dall'edizione del 1984 o presentati in questo articolo. Dei 26 testi che cercava egli ne rinvenne solo uno, la lettera del Commissario a F. Barberini del 28 aprile 1633 (n. 16)²¹. I pochi documenti aggiunti dall'edizione 1984 sono tutti estranei all'elenco e non di grande rilievo. Tra quelli presentati in questo articolo nessuno è decisivo per la vicenda processuale; tre rientrano nell'elenco (le lettere di trasmissione agli Inquisitori e Nunzi del decreto di proibizione dell'eliocentrismo, del 9 aprile 1616, corrispondenti a quella che Favaro riteneva essere una lettera unica e datava al 2 aprile; la circolare del 2 luglio 1633), ma solo i primi due in quello che può dirsi un esemplare coevo (una copia d'ufficio conservata in un registro copialettere), mentre il terzo è tratto da una copia tarda e parziale²².

In sintesi, il Favaro non trovò quasi nulla di ciò che cercava perché l'archivio non lo possedeva: in certi casi perché non v'era mai stato, in altri – come si dirà – perché distrutto o asportato molto prima in vicende nelle quali la Congregazione e la Chiesa

20. Non è chiaro a quale dei testi precedenti alludesse Favaro col termine «Decreto». Se si riferiva alla sentenza supponeva, erroneamente, che questa fosse trasmessa separatamente dalla lettera del 2 luglio (n. 22), che invece l'accompagnò, come si ricava dalla copia pubblicata in questo articolo (doc. VIII). L'elenco ha una terza sezione: «c) Strascichi (...) Processo» riguardante documenti relativi a sviluppi successivi della vicenda galileiana, dall'autorizzazione a Galileo a risiedere ad Arcetri fino al carteggio del 1734 circa la richiesta di erezione di una sua tomba definitiva. La si omette perché meno rilevante per l'argomentazione qui condotta.

21. La lettera, tuttavia, non fu trovata nell'archivio della Congregazione ma nel codice Barb. lat. 6468 della Biblioteca Apostolica Vaticana (vedi Galilei, *Opere*, vol. XV, pp. 106-7). Un altro testo, l'ordine a Nunzi e Inquisitori di pubblicare il decreto del 5 marzo 1616 (n. 7 dell'elenco), non fu reperito nell'originale che sarebbe dovuto essere nell'archivio, ma nella copia inviata all'Inquisitore di Modena (Galilei, *Opere*, vol. XV, p. 252).

22. Vedi i docc. I, II, VIII. Il doc. VI fornisce un dato che forse era anche nel doc. 21 del Favaro, cioè i nomi delle persone che abiurarono nello stesso giorno di Galileo; tuttavia si tratta di una nota tarda e sintetica, derivante da fonte diversa.

erano state parte passiva o, quando vi avevano avuto un ruolo, non avevano mirato espressamente a rimuovere selettivamente testi, su Galileo o su altri.

Tra marzo e i primi di aprile il professore padovano effettuò delle visite, rinvenendo i documenti poi editi nel vol. XIX delle *Opere*²³, ma già il 18 aprile, ancora attraverso Ehrle, chiese di vederne tre altri: il decreto di correzione del *De revolutionibus* di Copernico (che datò erroneamente al 16 agosto 1620) e due dell'11 e 25 settembre 1822, relativi alla questione Settele. Il 23 aprile la richiesta approdò alla valutazione della Congregazione:

De Antonio Favaro facultatem petente collationandi etiam alia documenta in Tabulario S.O. respicientia Copernici opinionem. (...) Affermative, sed collationem faciendam esse per Archivistam, et unum ex Consultoribus (...), quibus ab Oratore proponenda erunt decreta collationanda: antequam vero ipsi Oratori detur documentum authenticitatis, iterum referatur in Congregatione generali²⁴.

Nella stessa seduta i cardinali decisero che si dovessero fissare criteri per ogni futura consultazione di documenti nell'archivio, ciò che avvenne con un decreto del 7 maggio che stabilì che: l'accesso all'archivio doveva essere autorizzato, caso per caso, dalla Congregazione plenaria; la collazione dei testi doveva essere effettuata dall'archivista assistito da un consultore; costoro, prima di trasmettere la copia al visitatore, dovevano riferire alla Congregazione²⁵. Del 10 giugno è un' informativa sulla nuova richiesta dello storico (che chiedeva di vedere il decreto del 1620 circa il sistema copernicano concesso come ipotesi e i decreti del 16 agosto 1820 e del 11 settembre 1822 riguardanti l'affaire Settele), in base alla quale il giorno seguente il collegio decise di chiedere nuovi lumi all'archivista S. Traccaioli²⁶. Questi il 17 giugno rispose con una relazione²⁷, dove rilevò correttamente che il primo dei testi richiesti da Favaro non riguardava l'Inquisizione ma la Congregazione dell'Indice, e che la sua data non era il 16 agosto, ma il 16 marzo 1620 (con promulgazione il 15 maggio)²⁸. Gli altri due testi,

23. Trentacinque, degli anni 1611, 1615, 1616, 1632-34, 1638, 1639, 1642, 1734 e 1741, alle pp. 275-292. Il momento delle visite si desume dal fatto che in un memoriale (sempre in ACDF, SO, *Privilegia*, 1897-1900, fasc. 44) del 23 aprile esse risultano già avvenute. Questo documento rivela che oltre l'archivista era presente anche il padre Ehrle e che Favaro vorrebbe consultare ulteriori documenti che riguardano il sistema copernicano perché connessi con la «questione del Galileo». L'autore del documento fece poi notare che la presenza di questi studiosi poneva dei problemi di natura pratica e di principio: (1) gli studiosi che vengono da fuori vogliono visitare l'archivio di pomeriggio, disturbando quindi l'archivista che in quelle ore sta lavorando alla nuova rubricella; (2) per decifrare alcune lettere o parole essi spesso tendono a confrontare il documento con altri per le quali invece non hanno il permesso; (3) che fare se fra poco si presentano anche protestanti, schismatici, eretici? I cardinali decisero di formulare una norma per il futuro.

24. ACDF, SO, *Decreta*, 1902, p. 85.

25. Ivi, pp. 105-6. Un'aggiunta al verbale di quella seduta, tuttavia, informa che il 9 maggio Leone XIII aveva approvato quei criteri tranne l'ultimo: si deve quindi ritenere che da allora Favaro, e chi dopo di lui fu ammesso nell'archivio, ricevesse le trascrizioni – o potesse effettuarle – senza l'approvazione preventiva del *plenum* dei cardinali.

26. Ivi, p. 138: «De Prof<esso>re Favaro petente exemplar quorundam decretorum respicientium Copernici sententiam anni 1620, aliud 1820, et tertium 1822. (...) Resumantur documenta, de quibus agitur, et in proxima (si deciderà)».

27. ACDF, SO, *Privilegia*, 1897-1900, fasc. 44; copia in *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, I, 3.

28. Il riferimento è alla richiesta del 18 aprile; si veda *supra*.

invece, erano effettivamente nell'archivio e quanto ad essi il Traccaioli formulò una valutazione e un auspicio, entrambi piuttosto inconsueti nella prassi della Congregazione:

(...) lo scrivente Archivista ardisce esprimere un suo subordinato parere intorno all'accoglienza da farsi alla domanda del Prof. Favaro. Ed è che a costui o si neghino i documenti richiesti (cosa odiosa e sospetta, dopo le larghezze usategli finora) oppure gli si comunichino nella loro genuinità ed integrità, affinché cadendo per caso gli originali in mano dei nemici della S. Sede (...) non si abbia a dire che essa gli ha alterati, facendoli pubblicare monchi: il che agli occhi degli eruditi, data specialmente l'indole dei nostri tempi, costituirebbe colpa gravissima²⁹.

Infine l'archivista formulò due possibili risposte al Favaro: si poteva scrivere che si rivolgesse all'archivio dell'Indice oppure solo che il documento da lui richiesto non si trovava nell'archivio del Sant'Ufficio. Quanto al decreto del 16 agosto 1820³⁰, il Traccaioli rivelò che per un errore del sostituto notaio dell'epoca esso non era stato redatto in modo corretto, perché privo della «propria mente» della Congregazione (errore corretto in ACDF, SO, *Censurae librorum* 1823-25, n° 5)³¹. Il 25 giugno la Congregazione deliberò: circa il primo decreto, di rispondere che non riguardava il S. Ufficio; circa il secondo, di fornirlo unitamente alla «mente» allora espressa; circa il terzo, che «communicetur ut iacet». Nel verbale fu annotato che nello stesso giorno questa delibera era stata approvata dal Papa³².

Il 7 luglio 1902 la Congregazione discusse una nuova richiesta di Favaro (fatta con lettera del 28 giugno), concernente alcune cancellature in *Decreta* 1633 (f. 102r) e le funzioni del notaio dell'Inquisizione³³; in particolare, egli desiderava sapere se, quanto ai verbali delle sedute, il notaio si limitava a produrre una bella copia degli appunti dell'Assessore o ne mutava la forma e, nella seconda eventualità, se gli appunti originali dell'Assessore fossero conservati. Interrogato dai cardinali, il Traccaioli rispose che il Favaro aveva preso nota di tutte le cancellature, cosicché si poteva comunicargli che non ve n'erano altre; quanto al notaio, che questo era presente per prendere appunti nelle riunioni pubbliche, mentre non era ammesso a quelle segrete e «coram S.^{mo}», per le quali si basava sulle note dell'Assessore³⁴. Il 9 luglio successivo i cardinali deli-

29. ACDF, SO, *Privilegia*, 1897-1900, fasc. 44; copia in *Rerum variarum*, 1890, fasc. 39, I, 3.

30. Vedi il testo in Brandmüller, *Copernico, Galileo e la Chiesa*, cit., pp. 299-300. Traccaioli osservò in proposito: «Per l'intelligenza di questo decreto, bisogna sapere che il Maestro dei Sacri Palazzi d'allora (P. Filippo Anfossi), acerrimo avversario del sistema copernicano, non volle concedere l'imprimatur all'opera del can. Settele; anzi neppure volle sottostare alle decisioni della Suprema, come apparisce da una posizione del S.O. (*Censurae librorum* 1823-25, n° 5). Il medesimo stampò un libro intitolato *Le fisiche rivoluzioni della Natura, o la Palingenesi di Carlo Bonet convinta di errore*, nel quale libro appone l'imprimatur alla propria firma; e ciò spiega la mente espressa dagli Eminentissimi Inquisitori nel decreto sopra riportato.»

31. Il 27 giugno 1902 l'archivista avrebbe trascritto il documento in questa versione nei *Decreta*.

32. ACDF, SO, *Decreta*, 1902, pp. 151-2. Nel lessico dell'ufficio la «mente» della Congregazione era l'indicazione di massima espressa in una delibera, in quanto precedente e distinta dall'atto formale (decreto, sentenza, lettera o altro) che ne conseguiva.

33. ACDF, SO, *Privilegia*, 1897-1900, fasc. 44.

34. Inoltre Traccaioli fece presente che fino al 1861 le note originali venivano distrutte,

berarono: «Nihil esse respondendum; sed viva voce certior fieri poterit (...) nullas alias in decreto haberi lituras, praeter eas, quas ipse suis oculis inspexit»³⁵.

Nel rapporto dello storico di Galileo con la Congregazione questi sono gli eventi sostanziali, anche se le due cartelle informano su un'ultima richiesta di informazioni, nel 1904³⁶. Eventuali contatti successivi non sono documentabili, perché i verbali relativi sugli anni posteriori al 1903 non sono ancora accessibili al pubblico. In ogni caso, come già precisato, l'esposizione che precede non intende essere una ricostruzione analitica di quel rapporto, che esigerebbe considerazioni e confronti più estesi. Intende solo mostrare che dalla documentazione emergono, in modo coerente e convergente, alcune realtà decisive per un giudizio sulla prima delle ipotesi enunciate all'inizio. Una loro enunciazione distinta aiuta a valutarne il peso.

Fino all'inizio delle ricerche finalizzate all'Edizione Nazionale la Congregazione (nel vertice decisionale, nei funzionari d'apparato e anche nel personale d'archivio) ebbe una conoscenza dei documenti galileiani posseduti che si può solo definire vaga.

Dal 1888 al termine della raccolta dei documenti per l'edizione quella conoscenza non si estese o precisò in misura molto significativa.

Gli archivisti comunicarono al Favaro quanto loro noto in modo sostanzialmente completo: non si dà un solo documento rilevante che risulti conosciuto dall'ufficio entro il 1904 (in realtà, si vedrà, fino a molto dopo) e che, seppure talvolta dopo iniziali perplessità, non gli fosse messo a disposizione.

Come già si sapeva per altre vie, al Favaro non fu consentito – ammesso che ne avesse l'intenzione e che potesse farlo nei tempi previsti per l'edizione³⁷ – di esaminare analiticamente tutti i pezzi delle serie e fondi potenzialmente rilevanti, ma solo di vedere documenti specifici dei quali conosceva o supponeva l'esistenza ed eventuali altri conosciuti dagli archivisti e da loro forniti spontaneamente. Dato che, come appare in più casi e com'era inevitabile data la situazione, le idee dello storico su numero, natura e collocazione nell'archivio dei documenti utili erano inevitabilmente vaghe e

e che quest'uso, già vigente al tempo di Galileo, era noto al Favaro; non v'era quindi ragione per un'altra sua visita.

35. ACDF, SO, *Decreta*, 1902, p. 170; copia in ACDF, SO, *Privilegia*, 1897-1900, fasc. 44; la decisione fu approvata da Leone XIII l'11 luglio. Di fatto, Favaro non vide l'originale del decreto di correzione del *De revolutionibus orbium coelestium* esistente nell'archivio dell'Indice, ma lo trasse dalla copia stampata in *Librorum post Indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia hactenus edita*, Romae 1624 (vedi Galilei, *Opere*, XIX, pp. 400-1). Quanto al primo dei due decreti sul caso Settele, però, dovette poi esservi un ripensamento (o l'archivista dovette derogare dall'ordine dei cardinali), perché lo storico poté riprodurlo integralmente, come il secondo: vedi *Opere*, XIX, p. 421.

36. Il 9 marzo 1904, dietro consiglio di Ehrle, Favaro scrisse a un nuovo archivista del Sant'Ufficio, Luigi Castellano, chiedendo chi erano gli ufficiali negli anni 1632-1633. Il 15 marzo, dopo che l'assessore ne aveva parlato a Poi X nell'udienza del 10 marzo, la Congregazione decise di fornire l'informazione. Il 17 maggio l'informazione fu trasmessa allo Ehrle dal card. Tommaso Granello, al quale il gesuita scrisse di nuovo il 29 giugno 1904 chiedendo ancora informazioni sugli ufficiali. La richiesta fu accolta il 6 luglio, e il 10 luglio 1904 Ehrle ringraziò la Congregazione e chiese di mandare le informazioni direttamente al Favaro, che per parte sua ringraziò per iscritto il Castellano il 16 luglio 1904.

37. Si consideri che nell'archivio del S. Ufficio il solo fondo *Stanza storica*, che si vedrà essere il più rilevante per il caso galileiano dopo i *Decreta*, consta di più di 2000 codici o faldoni, quasi sempre miscellanei, privi di ordinamento cronologico, di indici e, a tutt'oggi, di un inventario analitico.

imprecise, tanto che la gamma dei documenti che chiese in visione fu ridotta e in parte generica, sarebbe stato agevole alla Congregazione omettere di segnalargli qualcosa che essa sapeva esistere. Questo, come detto, non avvenne; come si vedrà, un piccolo numero di documenti rilevanti non fu mostrato allo storico e rimase inedito fino a data recente – alcuni fino a questo articolo – ma ciò avvenne perché la stessa Congregazione li ignorava. Questo è un fatto che, dato il ripetersi delle investigazioni dal 1888, può sembrare poco credibile; invece è spiegabile e fu anzi inevitabile, se si considera che, come mostrano le citate relazioni degli archivisti, le ricerche rimasero costantemente confinate a una parte circoscritta dell'archivio (sostanzialmente alla sola serie dei *Decreta*).

Restano dunque da comprendere due situazioni. La prima è l'incapacità degli archivisti del S. Ufficio, Storti e Traccaioli, che pure dalle relazioni citate appaiono competenti e solerti, di accertare la presenza di documenti di un certo tipo o contenuto in tutti i fondi e serie loro affidati. La seconda è il darsi dell'identico fenomeno nell'archivio della Congregazione dell'Indice, nel quale Favaro mancò di reperire molti documenti importanti³⁸. Sebbene sembri mancare una documentazione dei suoi rapporti con l'Indice, analoga a quella citata per il S. Ufficio, ragioni intrinseche inducono a escludere anche in questo caso un occultamento intenzionale, almeno per la gran parte dei documenti³⁹. In realtà le due situazioni furono originate da uno stesso fattore, che diviene comprensibile solo in seguito a una considerazione, pur sintetica, della struttura dei due archivi e degli strumenti usati dagli archivisti per localizzare i documenti su un dato argomento nei volumi delle varie serie o fondi.

3. La struttura e la prassi dei due archivi come ostacolo al rinvenimento dei documenti

Gli ordinamenti degli archivi dell'Inquisizione e dell'Indice esibiscono simmetrie e asimmetrie, in parte originarie in parte conseguenti a vicende storiche: in particolare, mentre l'archivio del S. Ufficio, a seguito del trasferimento napoleonico in Francia e dello «sfoltimento» attuato da M. Marini, incaricato dalla Curia pontificia di organizzare il rientro a Roma dei materiali, subì perdite cospicue, l'archivio della Congregazione dell'Indice può considerarsi sostanzialmente intatto⁴⁰. Una larga simmetria esiste

38. Si deve supporre che lo visitasse perché ne trasse il decreto del 16 aprile 1757 che sancì la cancellazione dalle future edizioni dell'*Index librorum prohibitorum* della frase generale relativa alle opere favorevoli all'eliocentrismo («Libri omnes docentes immobilitatem solis et mobilitatem terrae»). Il decreto fu stampato nel vol. XIX delle *Opere*, a p. 419.

39. Il decreto di correzione del *De revolutionibus* era stato diffuso a stampa: così non aveva senso non rendere disponibili il testo originale, le proposte di F. Ingoli in base alle quali era stato redatto, i voti di approvazione o la delibera di promulgazione, tutti non solo ignoti al Favaro, ma rimasti tali fino ad anni del tutto recenti (li si veda in P.-N. Mayaud, *La condamnation des livres coperniciens et sa révocation*, Roma 1997, pp. 56-9, 69-72, 77-79). Manca una storia dei due archivi e una loro descrizione analitica a stampa. Un quadro d'insieme è stato fornito dall'attuale Direttore, mons. A. Cifres, nella relazione *Das Archiv des Sanctum Officium: Alte und neue Ordnungsformen*, in H. Wolf (Hrsg.), *Inquisition, Index, Zensur. Wissenshulturen der Neuzeit im Widerstreit*, Pacheborn - München - Wien - Zürich 2001, pp. 45-69.

40. Marini, invitato o autorizzato da Roma a distruggere parte dei materiali per facilita-

tra le due serie fondamentali che conservano i verbali (sintetici) delle sedute delle due Congregazioni: i *Decreta* (S. Ufficio) e i *Diari* (Indice). Tra due altre coppie di fondi, invece, ne esiste solo una parziale. La serie *Censurae librorum* dell'archivio del S. Ufficio, che raggruppa in ordine sostanzialmente cronologico i giudizi di qualificatori e consultori su opere prese in esame dalla Congregazione (ma non quelli prodotti nel corso di processi inquisitoriali, di norma posti nei relativi fascicoli e quindi distrutti con essi), ha riscontro solo in piccole serie dell'archivio dell'Indice, che riguardano periodi limitati o casi particolari. Inversamente, mentre gli *Acta et documenta* (o *Protocolli*) dell'Indice conservano integralmente i materiali preparatori (segnalazioni e denunce, giudizi su opere e tesi, bozze di decreti di proibizione, richieste di chiarimenti e molto altro) delle decisioni verbalizzate nei *Diari*, il fondo *Stanza storica* dell'archivio del S. Ufficio (non originario perché formato nel secolo XIX unendo carte superstiti delle serie distrutte in gran parte dal Marini, incluse quelle dei permessi di lettura e della corrispondenza, che per l'Indice sopravvivono in serie a parte), unisce – spesso in modo imprevedibile e disordinato – materiali di quei generi ad altri che sono semplici residui di fondi un tempo imponenti, che per l'Indice sopravvivono distintamente e quasi integralmente⁴¹. Questa situazione ha avuto, e potrà avere finché non saranno disponibili descrizioni analitiche dei singoli codici, una conseguenza decisiva: mentre l'ordine rigorosamente cronologico dei *Decreta* e dei *Diari* e la loro conservazione integrale permettono, a chi conosca anche con approssimazione la data di un processo o degli accertamenti su un autore o opera, di reperire agevolmente le delibere pertinenti, questo non è vero per le serie che ospitano i materiali in base ai quali quelle delibere furono assunte, o altri collaterali. Per entrambe le Congregazioni, infatti, e soprattutto nel caso della *Stanza storica*, i materiali di questo genere sono conservati solo parzialmente e in un ordine cronologico solo tendenziale (la gran parte non è datata e sono spesso anonimi); inoltre gli archivisti delle Congregazioni non redassero inventari – pur sommari – dei volumi degli *Acta et documenta*, della *Stanza storica* e delle altre serie menzionate, ma «rubricelle» non finalizzate allo studio storico ma all'esigenza degli uffici di localizzare carte relative a singoli casi o figure, oltre che basate sugli indici antichi dei volumi (quando esistevano), i quali, come si mostrerà per una censura al *Saggiatore*, sono spesso incompleti e inesatti⁴².

Questo rese possibile che la mancata segnalazione al Favaro, da parte delle due Congregazioni, di un certo numero di documenti connessi alla vicenda galileiana –

re il rientro, scelse di sacrificare sistematicamente la parte «criminale», cioè i fascicoli processuali, assieme a parti che gli apparivano meno essenziali (come gran parte delle serie di corrispondenza). Sulla vicenda il lavoro di riferimento è R. Ritzler, *Die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris unter Napoleon I und deren Rückführung nach Rom in den Jahren 1815 bis 1817*, in «Römische Historische Mitteilungen», VI-VII (1962-64), pp. 144-190; vedi anche J. Tedeschi, *The Dispersed Archives of the Roman Inquisition*, in idem, *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Binghamton 1991, pp. 23-45.

41. Ad esempio, le serie VIII, IX, X dell'archivio dell'Indice conservano, con qualche interruzione, le *licentiae* (permessi di lettura di opere proibite) richieste negli anni 1596-1664, mentre per il Sant'Ufficio questo genere di materiale è sparso in codici della *Stanza storica*.

42. Nella citata relazione in risposta al decreto della Congregazione del 23 aprile 1902, Traccaioli rispose che l'ammettere visitatori in quel momento causava problemi, perché era in corso la stesura di una tale rubrica. Sembrerebbe dunque che fino ad allora non ve ne fosse una affidabile (ACDF, SO, *Privilegia SO*, 1897-1900, fasc. 44).

nessuno dei quali, come apparirà nel seguito, era tale da determinare svolte interpretative o da aggravare il giudizio tradizionale sul comportamento degli organi ecclesiastici – derivasse semplicemente o essenzialmente da non conoscenza: un dato molto poco «ideologico» o «politico», non intenzionale e legato a circostanze puramente organizzative. Solo in vista dell'apertura al pubblico dei due archivi si è posta l'esigenza di provvedere gli studiosi di strumenti di corredo diversi da quelli utilizzati per secoli ad uso interno, e la loro realizzazione è ancora in corso. Perciò, fino al presente, il rinvenimento di documenti relativi a una persona o argomento in fondi diversi dai *Decreta* e dai *Diari* è potuto e può essere quasi solo casuale, ove non si ricorra all'esame diretto, foglio per foglio, di ogni codice di ciascun fondo: tale è, appunto, quello effettuato in una ricerca della quale si presentano qui i risultati limitatamente alla vicenda galileiana⁴³.

4. Le lettere d'invio agli Inquisitori ed ai Nunzi del Decreto del 5 marzo 1616

Si è visto che tra i documenti che Favaro aveva chiesto di avere in visione vi era una lettera inviata dalla Congregazione dell'Indice agli Inquisitori ed ai Nunzi in data 2 aprile 1616, con disposizioni circa la divulgazione del decreto di proibizione dell'eliocentrismo, che le era allegato⁴⁴. Più che investigare il modo in cui egli aveva appreso l'esistenza del documento e la sua data, importa qui osservare che esso non gli fu fornito e, che non fu rinvenuto neppure in occasione della nuova edizione dei documenti processuali, nel 1984. Il fatto conferma le considerazioni generali proposte sopra circa la non intenzionalità del mancato rinvenimento di documenti rilevanti per il caso galileiano e la sua connessione con certe modalità strutturali degli archivi delle due Congregazioni. Di fatto esistevano due lettere, una diretta agli Inquisitori ed una ai Nunzi, che non furono ritrovate perché conservate in copia in un registro copialettere, facente parte di una serie dell'archivio dell'Indice che non sembrava presentare un interesse immediato per una ricerca su quel caso e che perciò, con tutta evidenza, non fu presa in esame in nessuna delle due circostanze. I due testi, che arricchiscono il quadro degli eventi ma, come si vedrà, non contengono dati che innovino sostanzialmente quanto già noto, escludono di per sé il darsi di un occultamento volontario.

43. Se ne veda la descrizione nell'intervento di U. Baldini in *Giornata di studio. L'apertura degli archivi del Sant'Ufficio Romano*, Roma 1998 («Atti dei Convegni Lincei, 142»), pp. 141-153. Per «vicenda galileiana» intendiamo l'insieme delle iniziative assunte dalle due Congregazioni nei confronti dello scienziato (i processi e le loro conseguenze), in quanto distinte da quelle riguardanti in generale l'eliocentrismo. Gli archivi contengono anche diversi documenti rilevanti per le seconde, da segnalazioni dell'opera di Copernico nel tardo '500 fino a delibere del medio '700: essi saranno inclusi, nell'ordine cronologico, nell'edizione complessiva dei documenti rinvenuti nel corso della ricerca (ad oggi, circa 4500). Quanto a documenti strettamente galileiani, dopo la pubblicazione, da parte di P. Rondoli, del documento del quale tratta il paragrafo che segue alcuni altri esistenti in ACDF – che è parso inutile riprodurre in questo articolo – sono stati editi in Mayaud, *La condamnation*, cit. e in F. Beretta, *Le procès de Galilée et les archives du Saint-Office*, in «Revue des sciences philosophiques et theologiques», LXXXIII (1999), pp. 441-490.

44. Cfr. il n. 7 del suo elenco.

Doc. I⁴⁵

Paolo Camillo Sfondrati, card. di Santa Cecilia,
agli Inquisitori Generali d'Italia
(Roma, 9 aprile 1616)

ACDF, Index VI (*Registrum litterarum omnium Sacrae Congregationis
Indicis ab anno 1603 usque 1616*), f. 75r (copia d'ufficio).

Inquisitoribus pro Decreto Copernici etc.

1616

A di 9. di Aprile 1616

Al R. P.⁴⁶ essendo stati prohibiti dalla Sacra Congreg<atio>ne dell'Indice d'ordine anco di S.S.^{ta} alcuni libri giudicati perniciosi, e fattone per ciò l'incluso Decreto, con q<uest>a si manda à V. P.^{ta} acciò quanto p<rim>a lo faccia stampare intimare et pubblicare in tutta la sua giurisditione conforme al solito, né manchi in q<ues>to usare ogni sollicitudine et diligentia, conforme allo stille di costì in simili materie⁴⁷, et quanto p<rim>a darne avviso del tutto. Ricordandogli anco con tal'occasione d'invigilar di continuo sopra ogni osservanza delle Regole dell'Indice, et scuoprendo di nuovo qualche libro darne subito avviso. Con che insieme con q<uest>i miei Ill.^{mi} Colleghi le prego dal S.^{re} ogni vero bene. Di Roma li 9. Di Aprile 1616

Al piacer suo
Il Cardinal S.^{ta} Cecilia⁴⁸

Veneto	Mantuano	Ianuensi	Craemensi	Perusino
Anconitano	Casalensi	Pisano	Trivisano	Salutijensi
Riminensi	Novarensi	Florentino	Bellunensi	et c.
Faentino	Cremonensi	Senensi	Caenedano	
Bononiensi	Drehetonensi ⁴⁹	Adriensi	Ravensi ⁵⁰	

45. La trascrizione dei documenti è conservativa: gli interventi sono strettamente limitati ai punti nei quali erano possibili fraintendimenti. Una parola (o parte di essa) di lettura incerta è posta tra parentesi quadre [quoad]. Una illeggibile è indicata dal segno [...]. Le abbreviazioni sono state sciolte solo quando il loro significato poteva non essere evidente, ponendo le lettere aggiunte tra parentesi uncinata: «q<ues>to» per «q.to», «mem<oria>le» per «mem.le».

46. Naturalmente a «R. P.» fece seguito, nelle lettere inviate, il nome dei singoli destinatari.

47. «conforme (...) materie»: aggiunto nell'interlinea.

48. La lista sottostante elenca i destinatari della lettera (tutti gli Inquisitori dipendenti dal Sant'Ufficio Romano: non vi sono quelli del Regno di Napoli e dei viceregni di Sicilia e Sardegna, dipendenti dall'Inquisizione spagnola). Le lettere di ricevuta, esplicitamente richieste dal cardinale e che furono certamente inviate, non sembrano trovarsi in alcun codice dell'archivio.

49. «Drehetonensi» è cancellato con un tratto di penna.

50. «Ravensi»: sic (probabilmente per «Ravennensi» o «Ravennatensi»).

Parmensi	Ticinensi	Comensi	Aquileiano
Placentino	Mediolanensi	Patavino	Caput Istriano
Ferrariensi	Vercellensi	Veronensi	Aquileiensi ⁵¹
Mutinensi	Munduino	Vicentino	
Regiensi	Turinensi		
	Derthonensi		

Doc. II

Paolo Camillo Sfondrati, card. di Santa Cecilia, ai Nunzi Apostolici
(Roma, 9 aprile 1616)
ACDF, Index VI, f. 75r-v (copia d'ufficio).

Nuntijs Apostolicis ut sup<r>a⁵²

Molto Ill.^{re} e R.^{mo} S.^{re}

essendo stati prohibiti dalla Sacra Congregat<ion>e dell'Indice d'ord<in>e ancor di Sua S.^{ta} alcuni libri giudicati perniciosiss<im>i, et fattone per ciò l'incluso Decreto, con la presente si manda a V. S.^{ria}, acciò le sia nota tal prohibitione, et anco possa con la sua prudentia servirsene come meglio giudicherà possibile et espediente, essendo veramente q<uest>a materia de libri prohibiti importantiss<im>a. Et le piacerà anco dar quanto p<rim>a avviso così del riceuto, come di quanto in ciò haverà fatto. Con che assieme con q<uest>i Ill.^{mi} miei Colleghi le prego dal S.^{re} ogni bene.

Di Roma li 9. di Aprile 1616

Di V. S.

Come fratello Amorevoliss<im>o
Il Cardinal S.^{ta} Cecilia

Praga	Pollonia
Madrid	Grazt
Francia	Fiandra
Venetia ⁵³	Svizzeri
Colonia	Portogallo
	S[...]bia ⁵⁴

Il testo dei due documenti, conservati nel codice Index VI (un registro copialettere, ciò che assicura circa la loro contemporaneità agli originali inviati ad Inquisitori e

51. «Aquileianesi»: ripetizione del precedente «Aquileiano».

52. «ut supra»: cioè con la stessa causale del documento I, che precede immediatamente nello stesso foglio. D'altronde, com'è evidente, questo secondo testo è identico al primo, con le sole modifiche necessarie.

53. «Venetia»: cancellato con un tratto di penna.

54. La parola, di lettura incerta (e che non sembra corrispondere al nome di alcuna delle partizioni politiche dell'Europa cattolica del tempo), è cancellata con un tratto di penna.

Nunzi e prova che la data è attendibile), prova pienamente la loro corrispondenza al settimo della lista del Favaro (che però, come detto, riteneva che vi fosse stata una sola lettera e la data al 2 aprile). La firma dello Sfondrati fu del tutto rituale, essendo egli allora il prefetto dell'Indice (in questa veste aveva già firmato il decreto del 5 marzo). L'elemento contenutisticamente più rilevante delle lettere, sul quale ci si limita a richiamare l'attenzione, è la conferma esplicita che sia la procedura seguita per la proibizione che la forma che questa assunse erano state ispirate direttamente (o almeno approvate formalmente) da Paolo V. Una riflessione a parte esigerebbe anche il motivo per il quale Sfondrati ritenne opportuno esplicitare il coinvolgimento del papa (che, almeno quanto all'approvazione, era da considerare implicito e non era, comunque, necessario per garantire l'esecuzione di ordini della Congregazione). La spiegazione più ovvia – l'unica cui si possa anche solo accennare in questa sede – è che il cardinale temesse che il decreto potesse essere in qualche misura sottovalutato (e quindi che la sua diffusione potesse essere poco zelante) per il fatto che trattava principalmente di un'opera e di una dottrina fisiche, la cui connessione con temi teologici in senso proprio era al più indiretta.

5. Una censura al *Saggiatore*

Nel 1983 un volume di notevole successo divulgò e discusse un testo secentesco ignorato fino ad allora: una segnalazione alla Congregazione dell'Indice circa le possibili implicazioni teologiche delle tesi corpuscolari del *Saggiatore*⁵⁵. Il documento è privo del nome dell'autore e della data, ma con ogni verosimiglianza fu scritto prima del processo inquisitoriale del 1632-33. Su questa circostanza e sul contenuto del documento il volume basò una tesi molto 'forte' circa il suo autore, scopo e ruolo nello sviluppo dell'azione della Chiesa verso Galileo, tesi che è stata oggetto di ampio dibattito e non s'intende ridiscutere qui. S'intende invece presentare un testo strettamente collegato, il cui mancato rinvenimento assieme al primo appare, per più ragioni, sorprendente. La segnalazione (termine più tenue e neutro di «denuncia» e che – in rapporto al diritto e alla prassi inquisitoriali – nel caso specifico è forse più appropriato, anche se le conseguenze legali potevano essere identiche), conservata in ACDF, Index, *Protocolli* EE (II.a.27), ff. 302r-303r (292r-293r nella numerazione antica), è infatti preceduta immediatamente, al f. 301r-v (antico 291r-v), da una censura sul *Saggiatore*, anch'essa anonima e non datata. Con ogni evidenza, quest'ultima fu richiesta a un qualificatore o consultore della Congregazione per verificare la fondatezza della segnalazione⁵⁶; forma quindi un tutto con essa e può dirsi anche più importante, perché non è un parere privato ma una valutazione interna all'organo censorio, sebbene solo consultiva⁵⁷.

55. Si tratta, naturalmente, di P. Redondi, *Galileo eretico*, Torino 1983.

56. Sull'identità dell'autore si tornerà tra breve. È però opportuno ricordare sin d'ora che i qualificatori di entrambe le Congregazioni erano specialisti esterni (prevalentemente, ma non necessariamente, dei religiosi) ai quali si ricorreva secondo le necessità; i consultori erano invece membri formali dell'ufficio, di nomina papale, che sulla base delle censure dei qualificatori, o nei casi più rilevanti, dello studio diretto dei testi, formulavano pareri e raccomandazioni che erano il presupposto delle decisioni del collegio cardinalizio.

57. Non ha potuto, quindi, essere tralasciata intenzionalmente da Redondi e, dopo, dai curatori dell'edizione vaticana dei documenti processuali, che hanno riedito la segnalazione

Alcuni elementi essenziali per l'inquadramento dottrinale e cronologico del testo sono forniti nel seguito. Si può concluderne la presentazione rilevando che, nella documentazione disponibile su entrambe le Congregazioni, la segnalazione e la censura sembrano essere il primo caso in cui l'accusa di negare il miracolo eucaristico non fu mossa ad una dottrina strettamente teologica (cioè in un ambito di teologia sacramentaria), ma ad una filosofico-scientifica⁵⁸. In questo senso, esse segnano l'inizio d'una casistica in parte nuova che, come noto, durante il secolo XVII trovò alimento nella diffusione delle concezioni corpuscolari, in particolare della cartesiana⁵⁹.

Doc. III

Anonimo, censura a Galileo Galilei, *Il Saggiatore*⁶⁰

(Roma, circa 1628)

ACDF, Index, *Protocolli*, EE (II.a.27), f. 301r-v⁶¹

301r Vidi discursum Lyncei et agnovi Philosophiam esse eius hominis qui nunquam non verae philosophiae imposuit, sive errore, sive ignorantia, semper temerarie.

collazionandola sul codice. Tuttavia la contiguità fisica dei due documenti rende arduo comprendere come la censura possa essere sfuggita a due distinti esami.

58. In ACDF, Index, *Protocolli*, V (II.a.19), f. 356r-v si trova la censura su una dottrina asserente l'esistenza di uno «spiritus universi», la cui sezione conclusiva ha titolo «Argumentum de transubstantiatione ita sibi proponit». Il censore argomentò che, se esistesse uno spirito dell'universo quale unico principio formale sostanziale, la totale scomparsa della sostanza di pane e vino, presupposto essenziale del dogma della transustanziazione, comporterebbe la scomparsa totale di detto spirito, dal momento che esso è un principio indivisibile. Ma ciò non è possibile, perché la sua successiva presenza nel corpo e nel sangue di Cristo è richiesta proprio dalla transustanziazione, che quindi non è spiegabile in questo quadro concettuale. Il documento è pubblicato e analizzato in L. Spruit, *Spiritus mundi. Censura ecclesiastica e psicologia rinascimentale a proposito di un documento inedito dall'archivio del Sant'Ufficio romano*, relazione letta al convegno *La filosofia di Giordano Bruno* (Napoli, 10-12 novembre 2000), in corso di stampa.

59. J.-R. Armogathe, *Theologia cartesiana. L'explication physique de l'eucharistie chez Descartes et Dom Desgabets*, Den Haag 1977. Un caso anteriore e, per il modo di formulazione e la figura dell'autore, intermedio tra la casistica tradizionale e quella inaugurata dal *Saggiatore*, è la proibizione (1626) della stampa della teoria della transustanziazione eucaristica formulata da Giuseppe Ballo nello *Aenigma dissolutum*. I documenti relativi, conservati nei *Decreta* del S. Ufficio degli anni tra il 1617 e il 1626, sono in corso di pubblicazione da parte di U. Baldini.

60. Mentre questo articolo era già in completamento un altro ricercatore (Mariano Artigas) ha annunciato il rinvenimento della censura; essendo a conoscenza del testo dall'inizio del 1997, mentre l'altro rinvenimento, pur indipendente, è avvenuto nel 1999, gli autori procedono nella pubblicazione, mettendo il testo a disposizione di chiunque intenda procedere a una sua analisi approfondita (come lo studioso suddetto ha annunciato di voler fare).

61. Il documento sembra essere stato scritto su un foglio volante; al momento della legatura del codice, o in un suo restauro, al suo margine destro fu incollato il f. 302 (il primo del testo pubblicato da P. Redondi), mentre il f. 303 (secondo di questo testo) fu incollato lungo il margine sinistro al f. 300, che contiene «Correzioni dell'Historia delle Guerre di Ferdinando 2° e Ferdinando 3°», ed è di mano del tutto diversa da quelle degli altri due documenti.

Errat in primis negando qualitates primas et secundas etiam in ijs corporibus quae agunt in materiam externam, velut cum negat calorem inesse igni qui in nos agit calefaciendo.

2. Errat dicendo non posse conceptu separari a substantijs corporeis accidentia modificantia, velut quantitatem et quae ad quantitatem consequuntur. Quae opinio est absolute contra fidem, exemplo Eucharistiae, ubi quantitas non solum realiter distinguitur a sua substantia, sed etiam separata existit.
 3. Errat cum dicit Saporem, odorem, colorem, esse pura nomina, et quasi denominationes extrinsecas a corporibus sentientibus, quibus sublatis ipsa quoque huiusmodi accidentia tolli et annihilari, praesertim si sint distincta a primis veris et realibus accidentibus: Ex quo errore duo alij consequuntur. 1. Corpora eandem quantitatem et figuram habentia habere eosdem sapes odores etc. 2. Corpora amittentia odorem et saporem, amittere etiam quantitatem et figuram a quibus sapor odor etc. non distinguuntur in phantasia Lyncei.
 4. Errat quod sensationes in corpore animalis vocet actiones, cum patitur ab obiecto extrinseco, velut cum titillatur a penna aut alio corpore. Sed hoc condonandum ruditati Philosophi.
 5. Errat cum eandem velit esse rationem odoris et saporis, ac titillationis causatae ab agentibus extrinsecis, haec enim sentitur in passo iuxta dispositionem corporis organici, ad cuiusmodi sensationem per accidens se habet hoc vel illud agens in individuo: at sapes et odores etc. oriuntur ex qualitatibus obiectorum, ratione mixtionis hoc vel illo modo temperatae; ad quod viceversa per accidens se habet hoc vel illud organum sensationis in individuo unde iuxta varias dispositiones, unus altero plus vel minus sentit.
 6. Errat cum dicit, ferrum v.g. candens tantum calefacere, animalia sensu prodita; nam quodvis corpus appositum igni, dummodo sit mixtum et non quintae alicuius essentiae recipit calorem. Idem dico si iuxta ponatur quodvis aliud corpus⁶² cuius agenti per species sensibiles a quo recipit easdem qualitates.
- 301v 7. Recte deducitur ex opinione huius authoris, non manere accidentia in Eucharistia sine substantia panis. Patet, agunt enim in organum sensationis resolutione minimarum partium, quae cum sint heterogeneae a quantitate, alioqui non afficerent nisi sensum tactus, erunt substantiae, non nisi ex substantia panis, quae enim alia potest assignari, proinde habetur intentum. Idemque sequitur non minus evidenter in ea sententia quae ponit partes substantiae entitativas, distinctas a quantitate dimensionata, nec distinctas realiter a substantia.
8. Recte etiam deducitur non manere alia accidentia in Eucharistia nisi quantitatem, figuram etc. nam sapor odor sunt pura vocabula si non

62. «Idem (...) corpus»: aggiunto nell'interlinea per «iuxta positum igni aut», cancellato.

habeatur relatio ad sensum, in opinione scilicet erronea Lyncei proinde absolute non sunt distincta accidentia a quantitate figura etc.

Si author per partes minimas intelligat species sensibiles, habebit patronos quosdam ex philosophia Aborigenum, sed plura cogetur asserere absurda nec salva in fide. Interim sufficiant ista ex quibus ulterior inquisitio fieri potest coram S. Officio.

Un adeguato esame dottrinale di questo testo richiederebbe un lavoro apposito. Ci limitiamo perciò a fornire, in forma schematica, elementi informativi e spunti preliminari a un tale lavoro.

Natura dei rilievi del censore. L'analisi fonde due livelli che oggi appaiono concettualmente distinti, ma che tali non erano non solo per l'autore, ma per l'intera ortodossia scolastica difesa dall'organo censorio: per questo aspetto, essa caratterizza esemplarmente uno dei fattori causali decisivi degli interventi inquisitoriali su aspetti del nuovo pensiero filosofico e scientifico. Con una ambivalenza del tutto caratteristica della situazione del pensiero cattolico del tempo, l'autore coglie correttamente e – si può aggiungere – perspicuamente l'eterogeneità totale tra meccanicismo corpuscolare e teoria aristotelica della sostanza, assumendo al contempo che la definizione tridentina del miracolo eucaristico nei termini di categorie aristoteliche (sostanza, specie, accidenti) non sia un modo umano (intrinsecamente opinabile e potenzialmente transitorio) di inquadrare lessicalmente un fatto la cui dinamica è incomprendibile, ma indichi le uniche condizioni ontologiche compatibili col suo verificarsi. Si osservi, tuttavia, che egli non qualifica senz'altro il corpuscolarismo quale «eresia» (negazione del miracolo), ma quale «opinio absolute contra fidem» (tale, cioè, che mina la credenza in esso, indipendentemente da convinzioni e intenti dei sostenitori, negando il sussistere delle condizioni che, secondo le categorie intellettuali prevalenti, erano le sole entro cui poteva essere ammesso e interpretato). La differenza è essenziale, perché la normativa inquisitoriale e la teologia posttridentina convergono nell'indicare la consapevolezza e l'intento soggettivi come condizioni intrinseche della ereticità di una tesi e distinguono la negazione di un dogma (che, insieme a quelle condizioni soggettive, costituisce l'eresia in senso proprio) dal dissenso circa la sua interpretazione o spiegazione filosofica (sanzionabile per varie ragioni, ma non inquadrabile nella categoria dell'ereticità).

Autore. Il testo mostra con certezza che si tratta d'un *magister theologiae*, di preparazione strettamente tradizionale ma, in quest'ambito, di notevole livello, perché da un punto di vista scolastico i suoi rilievi sono del tutto pertinenti e formulati con precisione. Tuttavia questi erano, ovviamente, tratti comuni a gran parte dei consulenti della Congregazione, quindi sono del tutto insufficienti ad individuare un singolo entro il gruppo. Un'eventuale corrispondenza della grafia del documento a quella di uno o più dei numerosi altri contenuti nel codice, molti dei quali sono firmati, consentirebbe di attribuirlo; esso però appare di mano diversa da tutte le altre⁶³. Su un piano generale

63. Si dirà che il codice *Protocolli*, EE risale agli anni in cui fu segretario dell'Indice G.B. Marini. Un confronto meno approfondito effettuato sugli altri due codici risalenti agli anni del Marini (*Protocolli*, DD e FF) sembra avere lo stesso esito, ma in vista dell'edizione complessiva dei documenti di contenuto scientifico dell'archivio ci proponiamo di ripeterlo e di estenderlo ad altri codici dell'Indice risalenti alla segreteria Marini o ad anni ad essa prossimi (in particolare ai codici della corrispondenza).

questo induce a considerare l'autore uno dei qualificatori piuttosto che dei consultori, perché questi ultimi, organici all'ufficio e sentiti più spesso, produssero un maggior numero dei testi confluiti nei codici miscellanei. Se vero, tuttavia, questa circostanza complicherebbe l'identificazione, perché il numero dei consultori era ristretto e ne esistono liste cronologiche, mentre la designazione a qualificatore poteva essere occasionale e non implicava una delibera della Congregazione; dei qualificatori non esistono elenchi ufficiali e il loro numero era indeterminato (e in certi momenti elevato).

Data della stesura. Sul foglio 1 del codice si legge un'indicazione di mano antica (sei-settecentesca): «R.^{mo} Marini Sec<reta>rio». Questo indica un anno *post quem*, perché Giovanni Battista Marini fu Segretario della Congregazione dell'Indice dal 1628⁶⁴. Se si esclude che la segnalazione e la censura siano posteriori al processo del 1632-3 (non ne fanno cenno, e la segnalazione parla del *Saggiatore* come di opera recente), un termine *ante quem* va posto nel 1632, perché se il procedimento relativo al *Dialogo* si fosse aperto mentre erano ancora in corso accertamenti sul *Saggiatore* difficilmente gli atti processuali non ne avrebbero serbato traccia. Probabilmente, però, un limite va posto a non oltre il 1630-31, quando Galileo iniziò a trattare per l'imprimatur al *Dialogo* col Maestro del Sacro Palazzo, N. Riccardi: in pendenza di accertamenti quest'ultimo, membro d'ufficio delle due Congregazioni, avrebbe senz'altro negato il permesso di stampa o avrebbe invitato l'interlocutore a rivolgersi al Sant'Ufficio. Datare i due documenti significa quindi reperire dati per ridurre ulteriormente un intervallo al più triennale. Tuttavia questo è difficile, perché nella circostanza le procedure canoniche per l'avvio di accertamenti sembrano non essere state osservate. Di regola l'arrivo della segnalazione o denuncia di un'opera sospetta era notificato ai cardinali di una delle due Congregazioni nel corso di una seduta, e la notifica era registrata nel relativo verbale, usualmente assieme alla decisione di non procedere o di affidare l'opera al giudizio di uno o più esperti (talora indicati nominativamente). Invece i verbali delle sedute dell'Indice di quegli anni non accennano mai a Galileo o al *Saggiatore*; vi mancano, inoltre, una presa d'atto (o discussione) della censura e un delibera, che sarebbe dovuta esservi, con la decisione di interrompere gli accertamenti o di accogliere il suggerimento del censore, trasmettendo la pratica al Sant'Ufficio⁶⁵. Allo stato si può solo ipotizzare che Marini, o più plausibilmente il Prefetto della Congregazione, il card. Carlo Emanuele Pio di Savoia, assegnarono la censura informalmente e, ancora informalmente, dopo averla ricevuta decisero sul seguito da darle. La raccomandazione espressa al termine della censura, cioè di trasmettere la questione al Sant'Ufficio, suggerisce di verificare se nei *Decreta* risultino questa trasmissione e la decisione conseguente (che, comunque, non fu di avviare un processo)⁶⁶. Nei *Decreta* del 1628,

64. Si veda ACDF, Index, *Diari*, I.3, f. 161r. Marini (De Marini, De Marinis), nato a Roma nel 1597 da famiglia nobile, era divenuto domenicano nel 1613; dopo studi a Salamanca e Alcalà aveva letto teologia nello Studio romano dell'ordine in S. Maria sopra Minerva. Nel 1650 il suo lungo segretariato terminò per la sua elezione a generale dell'ordine. Autore di inediti teologici, morì a Roma nel 1669 (J. Quetif – J. Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti*, II, Parisiis 1721, p. 561).

65. ACDF, Index, *Diari*, I.3 (anni 1621-28) e I.4 (1628-1650). Non si può ipotizzare la perdita di uno o più verbali, perché i due registri sono integri.

66. Tra Sant'Ufficio e Indice, stante la superiorità del primo (congregazione «prima e suprema» della Curia romana) si dava un'asimmetria di attribuzioni: la condanna di tesi di un autore o di un'opera da parte del primo comportava automaticamente, come atto dovuto, la loro messa all'Indice; la proibizione di un'opera da parte della seconda congregazione, invece, non implicava automaticamente l'avvio di atti processuali, che spettava al tribunale dottrinale.

1629 e 1630 non sembra esservi traccia di delibere in proposito, ma un esame esauriente dovrà estendersi almeno ai volumi del fondo *Stanza storica* e alla corrispondenza dei cardinali nipoti di Urbano VIII nei mss. *Barberini* della Biblioteca Vaticana.

Elementi circostanziali. Le anomalie procedurali accennate non sono le uniche collegate ai due documenti. Il codice nel quale si trovano presenta all'inizio un indice di mano antica (probabilmente secentesca), che elenca i documenti contenuti non uno ad uno, ma per blocchi di quelli relativi a uno stesso caso (che nel codice sono raggruppati insieme), indicando la posizione di ogni blocco col solo foglio iniziale del primo documento. Il codice ha una numerazione dei fogli continua, pure antica e – parrebbe – contemporanea all'indice. Tuttavia, mentre questa numerazione include i fogli della segnalazione e della censura (numerati rispettivamente, come detto, 292-3 e 291), i due testi non sono elencati nell'indice, costituendo il solo blocco di fogli, tra quelli dei quali è formato il codice, per il quale si dia questa omissione. Questa circostanza aiuta forse a spiegare il fatto che, in due occasioni, ricercatori che hanno esaminato il codice per trascriverne uno dei due documenti non abbiano visto l'altro, contiguo e riguardante la stessa questione; tuttavia essa genera interrogativi⁶⁷.

6. Galileo detenuto nel palazzo del Sant'Ufficio

Il brano di lettera che segue è l'unico documento che rappresenti dal vivo le condizioni di Galileo durante la detenzione nella sede dell'Inquisizione, come noto limitata alla durata degli interrogatori (seconda metà dell'aprile 1633)⁶⁸. La lettera fu inviata a un cardinale del Sant'Ufficio, del quale non indica il nome, dall'allora Commissario Generale dell'organismo, il domenicano Vincenzo Maculano, per raggiungerlo su alcuni affari in corso⁶⁹. Si è ritenuto inutile pubblicare l'intero testo, parte del quale ri-

67. Chi, avendo reperito anche casualmente la segnalazione, cerchi nell'indice la presenza di altri documenti sullo stesso argomento non ne trova, e dunque non scopre l'esistenza della censura; dato però che anche la segnalazione manca dall'indice, parrebbe che sia stato possibile rinvenirla solo esaminando il codice foglio per foglio, nel qual caso sorprende che non sia stato individuato anche l'altro testo. Quanto alla discordanza tra indice e foliazione del codice, allo stato si può solo supporre che la seconda venisse effettuata separatamente dalla prima e dopo di essa, oppure che chi redasse l'indice errasse, considerando i due documenti come pertinenti al blocco tematico precedente.

68. Dal 12 aprile, giorno del «costituito» (interrogatorio formale), al 30, giorno in cui dopo aver reso – su sua richiesta – la seconda deposizione, nella quale fece ammissioni suggeritegli in parte dal Maculano, Galileo ebbe il permesso di risiedere nel palazzo dell'ambasciatore di Toscana. Passò quei giorni non in una delle celle del palazzo del Sant'Ufficio, ma in una «camera (...) in dormitorio officialium (...) loco carceris, cum precepto de non discendendo ab ea sine speciali licentia»: uno stato che il contemporaneo e simpatizzante G.F. Buonamici disse di «libera custodia» (Galilei, *Opere*, vol. XIX, pp. 341-2 e 410).

69. Su Vincenzo Maculano, figura ricorrente negli studi galileiani per il suo ruolo nel processo del 1633, manca uno studio adeguato, reso opportuno anche dalla poliedricità del personaggio. Nato a Firenzuola nel 1578 da padre noto ingegnere militare, attornò al 1594 divenne domenicano a Pavia. Fu insegnante nelle scuole dell'ordine, Procuratore generale e, al contempo, ricercato architetto militare (in vari momenti lavorò alle fortificazioni di Imperia, Genova, Malta; a Roma intervenne sulla mura del Gianicolo e a Castel Sant'Angelo). Oltre che Commissario Generale del Sant'Ufficio fu Maestro del Sacro Palazzo e, dal dicembre 1641, cardinale. Morì a Roma il 15 febbraio 1667; si veda Galilei, *Opere*, vol. XX, p. 471 e *passim*; L. von Pastor, *Storia dei Papi*, vol. XIII, Roma 1931, pp. 716, 866-867.

guarda questioni diverse. Oltre a comunicare l'impressione d'una qualche simpatia, o almeno sollecitudine del Commissario verso l'anziano scienziato, non smentita da altri documenti, le parole di Maculano confermano che egli -- come tutta la Congregazione -- era certo della convinzione copernicana di Galileo⁷⁰ e considerava le sue giustificazioni come meri espedienti difensivi.

Doc. IV

Fra' Vincenzo da Firenzuola (Vincenzo Maculano O.P.),
Commissario Generale del Sant'Ufficio,
a uno dei cardinali della Congregazione⁷¹
(Roma, 22 aprile 1633)
ACDF, SO, *Stanza storica*, N.3.f, fasc. 1, f. 185r⁷²
(autografo)

185r Eminent.^{mo} et Rev.^{mo} Sig<no>re Padrone Col.^{mo}

.....
.....

..... La notte passata il S.^r Galileo è stato travagliato da' dolori che l'hanno assalito, e gridava anco questa mattina; vero è che havendolo io visitato due volte ricevè il medicamento magg<io>re dal sentirsi dire che quanto prima si sbrigherà la sua causa, come veram<ent>e stimerei bene si facesse stando l'età grave di quest'huomo. Già facessimo hieri la Congreg<atio>ne sopra il libro, e fù risoluto che in esso si difenda, e s'insegni l'opinione riprovata, e dannata dalla Chiesa, et però che l'autore si renda sospetto anco di tenerla;

70. Ritenevano quindi che nel suo caso sussistessero i due elementi richiesti per una imputazione di eresia: il sostenere una tesi contraria alla fede e l'essere consapevoli di tale contrarietà. Vedi, ad esempio, Alfonso de Castro. *De iusta haereticorum punitio*, Venetiis 1549 (prima edizione Salamanca 1547), f. 5r-v.

71. La lettera non reca l'indirizzo né indica il destinatario, che l'intestazione mostra essere un cardinale. Poiché il «segreto del Sant'Ufficio» impegnava ogni membro alla riservatezza, anche verso i cardinali che non ne facevano parte, il destinatario fu certamente uno dei dieci porporati che allora formavano la Congregazione. I due nomi più probabili sono: Gasparo Borgia, allora viceprefetto (il Sant'Ufficio era l'unica delle 15 congregazioni della Curia romana ad avere come Prefetto il Papa); Francesco Barberini, che nella Congregazione seguiva direttamente il processo galileiano per conto dello zio, Urbano VIII. La seconda eventualità è forse da preferire, sia perché il fascicolo nel quale si trova la lettera ne comprende diverse del Barberini o dirette a lui, sia perché solo cinque giorni dopo Maculano scelse di informare lui, prima di ogni altro, sull'esito del colloquio «extraudiciale» che aveva avuto con Galileo: vedi la lettera in Galilei, *Opere*, vol. XV, pp. 106-7.

72. Quando questo articolo era già in fase di conclusione, questo documento (che ci è noto dal 1997) è stato presentato da Francesco Beretta al convegno *Galileo 2001. Eurosymposium*, Tenerife, Islas Canarias (Spagna), 19-23 febbraio 2001; lo stesso studioso l'ha poi reso pubblico via Internet (cfr. www.nti.rcanaria.es/fundoro).

stando questo si potrà più presto ridurre la causa in stato di spedit<io>ne⁷³.

Nella quale attenderò il senso di V. E. per obedire pontualm<en>te

.....
.....

Roma 22. Aprile 1633.

Di V. E. R.^{ma}

Humil.^{mo} et oblig.^{mo} Ser.^{re}
frà Vinc.^o da firenzuola⁷⁴

188v P. firenzuola
Richiamato
Card. [...] passi agli [...] ⁷⁵

7. La sentenza e l'abiura di Galileo

Gli unici documenti attinenti al processo galileiano dei quali sia certa l'esistenza e che tuttavia mancano dal volume degli atti sono gli originali della sentenza e dell'abiura. L'assenza potrebbe però essere meno enigmatica di quanto è spesso parsa: la distruzione quasi completa del fondo «criminale» dell'archivio del Sant'Ufficio rende incerto se fosse prassi porre gli originali delle sentenze (e, quando v'erano, delle abiure) nel fascicolo degli atti del relativo processo oppure in una serie archivistica distinta e apposita, che potrebbe essere stata anch'essa distrutta dal Marini. Quali che ne siano le ragioni, comunque, la mancanza dei due originali costrinse Favaro a surrogarli con una

73. La Congregazione alla quale si riferisce il Maculano non era di «feria IV» (una delle riunioni settimanali plenarie dei cardinali dell'Inquisizione), ma una di quelle di consultori e qualificatori che approntavano i materiali per le decisioni da assumere nelle riunioni plenarie. Come detto nella n. 6, solitamente esse si svolgevano in «feria III», cioè il martedì, ma questa regola poteva essere infranta nei processi, particolarmente nella fase conclusiva: di fatto, il 21 aprile 1633 fu un giovedì. Le parole del Maculano forniscono un elemento finora inedito. Con ogni probabilità, infatti, fu nell'incontro del 21 aprile che i tre qualificatori cui era stato affidato l'esame del *Dialogo*, A. Oregio, M. Inchofer e Z. Pasqualigo, presentarono le proprie censure, che come noto si conservano nel volume degli atti processuali (testi in Galilei, *Opere*, vol. XIX, pp. 348-360, e in *I documenti del processo*, pp. 139-153). Finora questo dato cronologico era ignoto, perché solo la censura di Oregio è datata (17 aprile), e questo fissa solo un giorno *post quem*. Il testo di Pasqualigo sembra asserire che egli presentò la propria censura al card. M. Ginetti: questo può significare che il cardinale fu presente alla riunione, oppure che Pasqualigo la consegnò a lui, che poi provvide ad inoltrarla al S. Ufficio.

74. Come noto, dopo il colloquio «estraiudiciale» con Galileo e la lettera al card. Barberini sopra richiamati, il 30 aprile Maculano ricevette dal matematico la deposizione «spontanea» che correggeva le sue dichiarazioni nell'interrogatorio formale del 12 aprile; nello stesso giorno il Commissario autorizzò Galileo a lasciare la detenzione nel palazzo dell'Inquisizione per attendere la conclusione del processo nella residenza dell'ambasciatore mediceo: vedi la deposizione e l'autorizzazione in Galilei, *Opere*, vol. XIX, pp. 342-4.

75. «P. firenzuola (...) agli [...]»: nota di altra mano.

delle copie inviate agli inquisitori locali⁷⁶. Per questo è interessante la presenza, nell'archivio del Sant'Ufficio, di copie parziali e sunti della sentenza o dell'abiura prodotti – per esigenze d'ufficio e in momenti che oggi è arduo determinare – prima degli anni napoleonici; ad essi in certi casi furono allegate informazioni non tratte dall'originale, ma derivate da documenti connessi e anch'essi perduti o, in altri casi, annotazioni che mostrano un'evoluzione sotterranea del giudizio della Congregazione durante il tardo Seicento e il Settecento.

Doc. V

Copia parziale della sentenza contro Galileo e considerazioni di anonimo
su di essa⁷⁷

(Roma, post 1734)

ACDF, SO, *Extravagantia*, V, f. 3r

3r Nella sentenza pronunciata contro Galileo Galilei in piena Congregazione della Fer<ia> 4. 22. Giugno 1633 e che riporta il Polacco nell'Anticopernic. pag. 68. 69. et seg.⁷⁸ si dice

Diciamo pronunciamo ecc., che tu Galileo sud<ett>o per le cose ecc. ti sei reso a questo S. Officio vehementem<ent>e sospetto di eresia, cioè di aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre, e divine Scritture, che il Sole sia centro della Terra, e che non si muova da Oriente ad Occidente, e che la terra si muova, e non sia centro del mondo, e che si possa tenere e difendere per probabile un'opinione dopo esser stata dichiarata, e definita per contraria alla S. Scrittura, e consequentem<en>te sei incorso etc. Dalle quali siamo contenti che sii assoluto purchè prima con cuor sincero, e fede non finta abjuri e detesti li sud<ett>i errori ed eresie etc.⁷⁹ Si noti però che⁸⁰ tal taccia di eresia non v'è in alcun dei Decreti del Papa Paolo V. e Urbano VIII., onde i⁸¹ P. Piazza nella dissertazione Bibico⁸²

76. Precisamente quella inviata all'inquisitore di Modena: vedi Galilei, *Opere*, vol. XIX, pp. 402-407.

77. Questo documento, già pubblicato in Pagano (*I documenti del processo*, cit., pp. 242-243), viene ripubblicato qui sia perché ha mutato collocazione, sia per eliminare lievi imperfezioni nella trascrizione.

78. «e che (...) et seg.»: aggiunto nell'interlinea. L'anonimo autore di questo testo (probabilmente un Commissario Generale o Assessore del Sant'Ufficio, che stese questa nota come informativa per la Congregazione dei cardinali, o per uno di essi) fa riferimento all'*Anticopernicus catholicus, seu de Terrae statione et Solis motu, contra sistema copernicanum, catholicae assertiones* (Venetiis 1644) di Giorgio Polacco, primo testo nel quale furono pubblicate la sentenza e l'abiura.

79. Termina qui il brano estratto dalla sentenza. Ciò che segue consiste di considerazioni dell'estensore del documento, palesemente volte ad informare un destinatario che aveva chiesto chiarimenti.

80. Dopo «che»: «la parola eresia», cancellato.

81. «i»: sic, per «il».

82. «Bibico»: sic.

Physica pag. 133 et seq. 138- et 139 – dice che d<ett>a censura fu soltanto dei card<inali> del S. Offizio ma annuente Pontifice; e il d<etto> Piazza diffusamente prova esser il Sistema copernicano contrario alla Sagra Scrittura e ai SS. Padri⁸³.

Alle pred<ett>e espressioni corrisponde l'abjura. e detta sentenza fu mandata di fatto ai Nunzi ed Inquisitori, come dalle loro risposte esistenti in S. Offizio.

La Dichiarazione di cui si parla nella Sentenza intorno all'immobilità del Sole etc. emanò dalla S. Cong<regazio>ne dell'Indice con Decreto de 5. Marzo 1616. in occasione di aver proibite alcune Opere scritte in Difesa del Sistema di Copernico.

Doc. VI

Anonimo, Nota sulla sentenza e abiura di Galileo

(Roma, post 1661)⁸⁴

ACDF, SO, *Stanza storica*, I.4.a⁸⁵, fasc. 14, f. 6r (n.n.)

6r Del 1633. 22. Giug.

Gallileo del quondam Vincenzo Gallilei fiorentino d'anni 70. Che insegnava, et et⁸⁶ credea che il sole sia Centro del Mondo, et immobile, e che la Terra si muova anco di moto diurno; per haver tenuta corrispondenza con alcuni Matematici di Germ<ani>a, abiurò nel Convento della Minerva avanti li SS.ⁿⁱ Card.^{li} della Cong<regazio>ne

Si come Andrea del quondam Paolo [Ant.] Venetiano. et

D. Ottavio Bacci del quondam Cesare Romano Sacerd<ot>e Secolare per sortilegi qualificati; e tutti, e tre de vehem<en>ti⁸⁷.

83. «si noti (...) SS. Padri»: aggiunto nel margine inferiore. Si fa qui riferimento alla *Dissertatio Biblico-Physica de literalibus propriis Sacrae Scripturae sensu, (...) in rebus etiam physicis sancte observando, et erroneo vulgi sensu eidem non ostruendo* del gesuita siciliano Benedetto Piazza, edita a Palermo nel 1734 e ristampata più volte in seguito (vedi C. Sommervogel, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, VI, coll. 886-7). Nelle pagine indicate è sostenuta, forse per la prima volta, la tesi apologetica – divenuta poi ricorrente in ambito cattolico – del carattere non strettamente magisteriale della sentenza del 1633.

84. L'anno *post quem* si trae dal fatto che il codice è una raccolta di documenti vari, nessuno dei quali anteriore al 1661.

85. Il codice *St.st.*, I.4.a è una miscellanea dal titolo *Collectanea Scripturarum ad Sanctam Inquisitionem pertinentium ab anno praesertim 1561 usque ad annum 1669* (al titolo segue l'avvertenza: «Cave, ne legas sine Licentia»). Il fascicolo 14 contiene un elenco di 40 sentenze lette in S. Maria sopra Minerva unitamente ad abiure *de formali* o *de vehementi*, dal 15 maggio 1606 al 2 gennaio 1661. Ogni sentenza è corredata da una breve indicazione del contenuto della causa; l'elenco è di mano unica.

86. «et et»: sic.

87. Questo documento, che come il precedente è evidentemente una nota informativa ad uso interno, è una copia o un estratto di un originale apparentemente perduto, che doveva trovarsi in un registro cronologico delle abiure avvenute nel Sant'Ufficio romano. Contiene un'informazione nuova, assente in ogni altra fonte relativa a quanto avvenuto il 22 giugno

Doc. VII

Nota anonima d'ufficio sul processo galileiano
(fine secolo XVII o inizio XVIII)

ACDF, SO, *Stanza storica*, I.2.c, fasc. 10, p. 170⁸⁸

- 170 Liber Galilei de Galileis Florentini de motu terrae et stabilitate Coeli prohibitus, auctor abiurat de vehementi, et damnatus ad carceres arbitrio. Sententia fuit missa omnibus Nuntijs, et Universitatibus studiorum 1633.

Doc. VIII

Antonio Barberini, lettera di trasmissione della sentenza e dell'abiura
di Galileo a Nunzi e Inquisitori
(copia d'ufficio del secolo XVIII)

(Roma, 2 luglio 1633)

ACDF, SO, *Stanza storica*, L.6.i⁸⁹, f. 115r-v (n. n.)⁹⁰

1633 nel convento di Santa Maria sopra Minerva: i nomi di due persone che abiurarono in quello stesso giorno, dopo Galileo. L'informazione, tuttavia, dà luogo a problemi. Nei *Decreta* del 1632 e 1633 Bacci non compare, né tra i processati né tra i sentenziati; la spiegazione più plausibile sembra essere che abiurasse a Roma dopo essere stato sentenziato in un'Inquisizione periferica. Quanto ad «Andrea», tra gli inquisiti di questo nome in quel biennio solo uno, di cognome Lavia o Labia, è detto veneto; costui, però, risulta condannato da Urbano VIII all'abiura *de vehementi* solo il 28 luglio 1633 (*Decreta*, 1633, f. 130r) e potrebbe aver abiurato ancor dopo, perché il 20 dicembre era ancora detenuto (f. 214v). Dovrebbe quindi essere persona diversa; tuttavia più coincidenze singolari inducono ad identificarlo con l'altro. Lavia era stato in contatto con Galileo nel 1610, quando gli aveva chiesto un cannocchiale (che ricevette) da donare al cardinale Scipione Borghese (Galilei, *Opere*, vol. X, pp. 361, 375, 382). Inoltre sia egli che l'Andrea che abiurò con Galileo erano perseguiti per sortilegi e magie. Infine nel verbale della seduta del Sant'Ufficio del 28 aprile 1639 (*Decreta*, 1639, f. 72r), pubblicato dal Favaro (Galilei, *Opere*, vol. XIX, p. 290), si legge: «Galilei de Galileis Florentini, (...) . Andreae Labiae Veneti, D. Octavii Baccii, petentium diversas gratias, lectis memorialibus. S.^{mus} nihil eis concedere voluit.» Appare ben difficile che i casi di Lavia e Galileo si incrociassero nel 1610 e nel 1639 senza che questo avvenisse nel 1633, mentre entrambi erano incarcerati e sentenziati dal Sant'Ufficio romano. Forse (cosa inconsueta ma non impossibile) il Lavia reiterò l'abiura perché dopo quella del giugno gli furono fatte altre imputazioni in aggiunta a quelle originarie, oppure (cosa più plausibile) chi redasse l'estratto qui pubblicato associò abiure avvenute in date diverse. Su lui il Favaro (Galilei, *Opere*, vol. XX, p. 465) trovò notizia di tre denunce per negromanzia presentate all'Inquisizione di Venezia, che dovettero essere all'origine del suo processo a Roma (dove risulta che abitasse).

88. La nota che segue si trova in un repertorio intitolato *Decreta S.O.*, nella sezione «Resolutiones Notabiliores» (pp. 149-184).

89. Questo codice è un prontuario ad uso dell'ufficio, che espone in ordine alfabetico casi e temi attinenti alla sua attività illustrandoli con decreti, delibere e sentenze. La lettera si trova nella sezione «Libri prohibiti». Altra copia in ACDF, SO, *Siena. Litterae Sac. Congregat. Ab anno 1618 usque ad 1633*, pubblicata in Pagano, *I documenti del processo*, cit., pp. 244-45.

90. A differenza delle numerose risposte di Inquisitori e Nunzi (vedile in Galilei, *Ope-*

- 115r

 R<everen>do Padre. Benche dalla S. Congreg<atio>ne dell'Indice sia stato sospeso il trattato di Nicolò Copernico, perche in quello sostenuta, che la terra si muova, e non il Sole, ma sia centro del Mondo, opinione contraria alla sacra Scrittura, e sia stato proibito da questa S. Congreg<atio>ne del S. Officio piu anni sono à Galileo Galilei di Fiorenza, di tenere, difendere, insegnare in qualsivoglia modo in voce, ò in scritto la d<ett>a opinione; non di meno il med<esim>o Galileo hà ardito di comporre un libro intitolato Galileo, Galilei linceo, e senza palesare la d<ett>a prohibitione hà estorto licenza di porlo in stampa, come hà posto; e supponendo nel principio, mezo e fine di quello di voler trattare ipoteticam<en>te della d<ett>a opinione di Copernico, hà con tutto ciò (benche non si potesse trattare in modo alcuno) trattato in tal guisa, che si è reso vehem<entemen>te sospetto di haver tenuto tale opinione. Onde inquisito, e carcerato in questo S. Officio, per sentenza di quelli E.^m miei SS.^{ri} è stato condannato ad abiurare la d<ett>a opinione, e stare nella carcere formale per tempo ad arbitrio dell'EE. loro; et à fare altre penitenze salutari, come V. R. vederà nella congiunta copia di sentenza d'Abiura, che se le manda à fine, che la notifichi à suoi Vicarij, e se ne habbi notitia da essi, e da tutti i Professori di Filosofia, e di Mattemattica, perche sapendo eglino in che modo // si è trattato con il d<ett>o Galileo, comprendino la gravità dell'errore da lui commesso per evitarlo insieme con la pena cadendovi sarebbono per ricevere. 2 luglio 1633.
- 115v

Doc. IX

Fra' Giovanni Battista Balbi⁹¹, Inquisitore d'Asti, ad [Antonio Barberini]⁹²

(Asti, 27 agosto 1633)

(lettera autografa)

ACDF, SO, *St. st.*, GG. l. g. ff. 602r-v, 618v.

re, vol. XIX, p. 363 e seg.), che spesso fanno riferimento ad essa, l'originale di questa lettera non è nel volume degli atti del processo. Il testo qui pubblicato rende evidente che le formulazioni del testo furono un modello seguito quasi esattamente da alcuni Inquisitori e Nunzi nelle loro notifiche pubbliche dell'avvenuta condanna: vedi quella dell'Inquisitore di Pavia, datata 7 agosto 1633, in Galilei, *Opere*, vol. XIX, pp. 384-5.

91. Il Balbi, torinese, domenicano e *magister theologiae* dal 1622, aveva insegnato S. Scrittura nello Studio domenicano di S. Eustorgio a Milano; nel 1627, vicario dell'Inquisitore di Torino, vi aveva pubblicato un *Directorium praedicatorum*, e poco dopo era divenuto Inquisitore d'Asti. Morì nel 1652 (Quetif-Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, II, cit., p. 450; G.M. Mazzuchelli, *Gli scrittori d'Italia*, II.1, Brescia 1758, p. 82).

92. L'identità del destinatario è suggerita dalle risposte degli altri Inquisitori e Nunzi, tutte dirette al cardinale di S. Onofrio, cioè Antonio Barberini: vedi Galilei, *Opere*, vol. XIX, p. 364 e seg.

602r Emin.^{mo} e Rev.^{mo} S.^{re}

Accuso la ricevuta della sua delli 2. del passato, con la copia della sentenza et Abiura con prohibitione del libro del Galileo galilei, qual non mancaro notificare.⁹³

.....

602v

.....

D'Asti li 27 d'Agosto 1632.⁹⁴

.....

Humilissimo e Devot.^{mo} Serv.^{re}
 f. Gio. battista Balbi⁹⁵

618v Dal P. Inquisitore
 de 27. d'Agosto a 12 di settembre 1633

che notificarà la sent<enz>a del Galileo⁹⁶

8. La denuncia contro l'arcivescovo di Siena come fautore di Galileo e delle sue idee

Gli atti del processo galileiano contengono il testo di una denuncia, anonima e non datata, diretta contro l'arcivescovo di Siena, Ascanio Piccolomini, vecchio amico di Galileo (che ospitò quando lasciò Roma dopo il processo), per aver difeso lo scienziato e le sue idee (vedila in Galilei, *Opere*, vol. XIX, p. 393, e *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., p. 207). Un'annotazione d'ufficio in calce al testo («Primo februarii 1634 relatae») segnala che in quella data la denuncia era stata considerata dalla Congregazione; tuttavia né il Favaro né gli editori de *I documenti* sembrano aver consultato il verbale della seduta di quel giorno, dove si legge il testo che segue.

93. Il seguito della lettera riguarda altre questioni.

94. «1632»: sic. Che si tratti d'una svista appare anche dal fatto che la lettera è inserita nel codice tra altre del Balbi, tutte del 1633, e dalla nota di ricezione datata apposta da un funzionario del S. Ufficio al f. 618v.

95. Questa risposta alla lettera del 2 luglio (doc. VIII) non fu posta nel fascicolo degli atti del processo unitamente a quelle di altri Inquisitori e Nunzi (vedi nota al doc. precedente). I motivi non sono chiari: forse gli altri argomenti che trattava sembrarono prevalenti, portando a collocarla altrove.

96. «Del P. (...) Galileo»: nota d'ufficio. Le due date sono quelle dell'invio e dell'arrivo della lettera.

Doc. X

La Congregazione del Sant'Ufficio legge una denuncia anonima contro
l'arcivescovo di Siena come fautore di Galileo.

(Roma, 1 febbraio 1634)

ACDF, SO, *Decreta*, 1634, f. 27v

27v Feria iiiij Die p.^a Februarij MDCXXXIIIJ

Fuit Congregatio S. Officij in Conventu S. Mariae super Minerva
coram Em.^{mis} ac R.^{mis} Dominis Card.^{bus} Asculano, S. Honuphrij, Ve-
rospio, Regio, Barberino, ac Ginetto generalibus Inquisitoribus.
Praesentibus RR. PP. DD. Commisario generali, et Assessore, nec
non R D Procuratore Fiscali, S. Officij, in qua propositae fuere cau-
sae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem D. Assessor, et mihi
Notario tradidit videlicet.

.....
.....

Contra R.P.D. Archiepiscopum Senarum quia defendat Galileum de
Galileis, et eius doctrinam fuerunt lecte literae incerti Authoris⁹⁷.

.....
.....

9. Richiesta di permesso per visitare Galileo**Doc. XI**

Il Sant'Ufficio sul permesso di visitare Galileo chiesto da F. de Noailles⁹⁸

(Roma, 8 ottobre 1633)

ACDF, SO, *Decreta*, 1636, f. 160r-v

97. Nel verbale la menzione della denuncia termina in questo modo, senza accennare a decisioni assunte. Non sembra, inoltre, che sull'argomento si tornasse in una delle sedute successive.

98. François de Noailles (1584-1645) aveva studiato a Padova dal 1603, seguendo corsi privati di Galileo e acquistando uno dei suoi compassi di proporzione. Tornato in Francia prima del 1607, si era segnalato nelle guerre contro gli Ugonotti, tenendo il governo di vari distretti e divenendo (maggio 1633) consigliere di Stato. Ambasciatore di Francia a Roma dal 1634 (vi portò come proprio medico P.M. Bourdelot), aveva tentato di ottenere una revoca o attenuazione della condanna dell'antico maestro e agevolato la fuga in Francia di Campanella, che nel 1638 gli dedicò la *Philosophia rationalis*. Questo documento si riferisce al permesso da lui richiesto di incontrare Galileo nel viaggio di ritorno in patria, dove fu richiamato nel 1636. Dal 1642 fu governatore dell'Auvergne, poi del Rossiglione e di Perpignano. Vedi A. Favaro, *Amici e corrispondenti di Galileo Galilei. XXXII. Francesco di Noailles*, in «Atti e Mem. della R. Acc. di Scienze, Lettere ed Arti in Padova», XXXI, 1915, 2, pp. 99-125 (poi in A. Favaro, *Amici e corrispondenti di Galileo*, a cura e con nota introduttiva di Paolo Galluzzi, III. Firenze 1983, pp. 1317-45); F. Aubert de la Chenaye-Desbois, *Dictionnaire de la noblesse*, 7, Paris 1868, coll. 977-8.

160r Feria iiij. Die viij. Octobris MDCXXXVJ

Fuit Cong<regati>o S. Officij in Conventu S. Mariae Super Minerva coram Em.^{mis} et R.^{mis} Dominis Cardinalibus Cremonensis, de la Cueva, S. Sisti, Veraspio et Barberino generalibus Inq.^{bus} Presentibus RR. PP. DD. Alexandro Buccabella Assessore et Commissario generali, nec non R. D. Procuratore Fiscali S. Officij, in qua propositae fuere causae infrascriptae, quas in nota sumpsit idem D. Assessor, et mihi Notario tradidit etc.

.....

160v

.....

Comitis de Novalles redituri in Galliam petentis licentiam alloquendi Gallileum de Gallileis Mathematicum relegatum in Villa prope Senas lecto memoriali Em.^{mi} DD. dixerunt opus esse facere verbum in Cong<regati>one coram S.^{mo}⁹⁹.

.....

10. Richieste di «licentiae» di lettura del Dialogo galileiano

Già nel secolo XVI, sotto la pressione di necessità sociali e professionali come dell'esigenza di controbattere alle critiche al cattolicesimo, la Chiesa previde dei casi di deroghe al divieto di leggere i libri proibiti, stabilendo procedure per concederle. Sebbene in linea di principio tali procedure fossero molto restrittive, molto spesso la prassi devì dalle norme: copiosa documentazione in ACDF mostra che dai primi decenni di esistenza delle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice la lettura autorizzata dei testi proibiti, seppure probabilmente meno estesa di quella clandestina, lo fu molto di più di quanto si sia supposto¹⁰⁰. Come si osserva anche in alcuni dei documenti riportati nel seguito, molti richiedenti non rinunciavano dopo un primo diniego, e vi sono prove che la reiterazione delle richieste talvolta avesse successo. I due orga-

99. Cioè in una delle riunioni di «feria V» (giovedì) nelle quali la Congregazione esponeva al Papa le decisioni prese nel giorno precedente, chiedendone la ratifica; tuttavia nei *Decreta* di quell'anno mancano verbali di sedute di «feria V» fino alla metà del novembre successivo. Quale che fosse il corso delle cose, il 16 ottobre Noailles incontrò Galileo, recatosi appositamente a Poggibonsi. Si noti che l'estensore del verbale ignorava, o aveva dimenticato, che da quasi tre anni Galileo aveva avuto il permesso di lasciare la villa senese dell'arcivescovo Piccolomini per la sua casa di Arcetri.

100. Sulle procedure di autorizzazione e l'estensione del fenomeno, particolarmente in rapporto a libri scientifici, sia consentito rinviare a U. Baldini, *Il pubblico della scienza nei permessi di lettura delle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice (secolo XVI): verso una tipologia professionale e disciplinare*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento. Atti del Convegno 5 marzo 1999* (Fondazione Luigi Firpo, Studi e testi 16), Firenze 2001, pp. 171-201.

nismi tentarono a più riprese di disciplinare e riportare sotto controllo il fenomeno, che essi stessi alimentavano (i permessi, il cui nome tecnico era *licentiae*, erano rilasciati da entrambi, oltre che – almeno in certi periodi – dal Maestro del Sacro Palazzo e, sebbene questo non fosse mai formalmente autorizzato e fosse sovente stigmatizzato dalle Congregazioni, anche da Inquisitori locali e dai vescovi). La loro resistenza si attestò soprattutto nell'impedire il rilascio di permessi di lettura per un numero ristretto di autori o opere giudicati particolarmente dannosi. Come mostrano i documenti che seguono, il *Dialogo* galileiano fu tra queste opere fin verso il 1680, quando nei suoi confronti l'intransigenza delle Congregazioni sembra sostanzialmente essere venuta meno.

Doc. XII

Richiesta di permesso per la lettura del *Dialogo*

(Roma, 14 marzo 1635)

ACDF, SO, *Decreta*, 1635, ff. 44v, 46r-v

44v Feria iiiij Die xiiij Martij MDCXXXV.

Fuit Cong<regati>o S. Officij in Conventu S. Mariae Super Minerva coram Em.^{mis} et R.^{mis} Dominis Cardinalibus Cremonensi, S. Honuphrij, à Balneo, Verospio, Montio, Barberino et Ginetto Generalibus Inq<uisitori>bus. Presentibus RR. PP. DD. Commissario generali, et Assessore, nec non R. D. Procuratore Fiscali S. Officij, in qua propositae fuere causae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem D. Assessor, et mihi Notario tradidit etc.

.....

46r

.....

Comiti Alexandro Arivabeni

46v

D. Io. Mariae Sereni, ac

Dominico Chiodarello Mantua[no] fuit denegata licentia legendi Dialogos Galilei¹⁰¹.

.....

101. I tre sembrano ignoti alla storiografia e alla letteratura memorialistica, sebbene il primo sia ovviamente un membro della nota famiglia mantovana, alcuni esponenti della quale furono in quegli anni ben presenti anche nella vita culturale della città. Merita attenzione l'insistenza con la quale, fino al 1641 (vedi i documenti successivi), l'Arrivabene e il Chiodarello rinnovarono la richiesta. Va osservato – tuttavia – che da molti documenti in ACDF si desume che spesso il permesso di lettura non era richiesto prima del possesso dell'opera, ma per legittimarlo *a posteriori*.

Doc. XIII

Richiesta di permesso per la lettura del *Dialogo*
 (Roma, 3 ottobre 1635)
 ACDF, SO, *Decreta*, 1635, ff. 169r, 171v

169r feria iiij. Die iiij Octobris MDCXXXV.

Fuit Cong<regati>o S. Officij in Conventu S. Mariae Super Minerva
 coram Em.^{mis} et R.^{mis} DD. Cardinalibus Cremonensi, de la Cueva, S.
 Honuphrij, Gipsio, Verospio et Barberino generalibus Inquisitoribus.
 Presentibus RR. PP. DD. Commissario generali, et Assessore, nec
 non R. D. Procuratore Fiscali S. Officij, in qua propositae fuere cau-
 sae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem D. Assessor, et mihi
 Notario tradidit etc.

171v

Com<iti> Alexandro Arrivabene Mantuano fuit denegata licentia le-
 gendi Dialogos Gallilei de Gallileis Mathematici.

Doc. XIV

Richiesta di permesso per la lettura del *Dialogo*
 (Roma, 23 gennaio 1636)
 ACDF, SO, *Decreta*, 1636, ff. 17r, 19v

17r Feria iiij. Die xxiiij Ianuarij MDCXXXVJ

Fuit Cong<regati>o S. Officij in Conventu S. Mariae Supra Minervam
 coram Em.^{mis} et R.^{mis} Dominis Cardinalibus Cremonensi, de la Cueva,
 S. Honuphrij, à Balneo, Verospio, Lugdunensi, Barberino et Ginetto,
 Generalibus Inq.^{bus} Presentibus RR. PP. DD. Commissario generali, et
 Assessore S. Officij, in qua propositae fuere causae infrascriptae, quas
 in notam sumpsit idem D. Assessor, et mihi Notario tradidit etc.

19v

Inq<uisito>ris Regiensis fuerunt relatae literae datae 28. Decembris,
 quibus significat Instantiam P. Dominici Grini Soc: Iesu tenendi, et
 legendi Dialogos Galilei de Galileis¹⁰².

102. Il Grini (o Grino), nato a Belluno verso il 1573, dottore *utriusque iuris* fattosi ge-

Doc. XV

Richiesta di permesso per la lettura del *Dialogo*
 (Roma, 15 ottobre 1637)
 ACDF, SO, *Decreta*, 1637, f. 158r

158r Feria V. die XV. Octobris MDCXXXVII

Fuit Congregatio S. Officij in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram S.^{mo} D. N. D. Urbano Divina providentia Papa Vii ac Em.^{mis} et R.^{mis} Dominis Cardinalibus Cremonensi, de la Cueva, S. Honophrij, [Gipsio], Veraspio et Barberino, Generalibus Inq.^{bus} Presentibus RR. PP. DD. Alexandro Buccabella [Patre] Assessore, Magistro Vincentio de Florentiola Commissario generali, nec non R. D. Procuratore Fiscalis S. Officij, in qua propositae fuere causae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem Pater Assessor, et mihi Notario tradidit etc.

.....

Inquisitoris Melitensis lectis literis datis 23 Augusti. S.^{mus} noluit concedere licentiam legendi Dialogum Galilei circa motum terrae, [Equiti] Io. Baptista Vertua¹⁰³.

.....

suita nel 1607, al più tardi dal 1613 fu a Mirandola come superiore, lettore dei casi di coscienza e confessore nella chiesa della Compagnia. Cultore di astronomia, fornì osservazioni al Riccioli, che ne pubblicò alcune nelle proprie opere, e ai confratelli matematici del collegio di Parma. Morì a Mirandola nello stesso 1636 (U. Baldini, *Saggi sulla cultura della Compagnia di Gesù*, cit., pp. 189-190).

103. Tra i richiedenti i permessi di lettura qui pubblicati il conte Giovan Battista Vertua (Vertoa, Verveva; Bergamo 1592 – Malta 1647) è, con Grini, l'unico i cui interessi scientifici risultino anche per altra via. Gli studi giovanili non sono noti, ma le sue competenze successive li mostrano di buon livello. Ammesso il 27 ottobre 1616 nell'Ordine di Malta, si mise in luce combattendo per esso in Valtellina; nel 1634 rappresentò l'Ordine al battesimo del futuro Carlo Emanuele II di Savoia. Oltre a questa richiesta, in data ignota egli ne inoltrò un'altra – non al S. Ufficio ma all'Indice – riguardante opere non specificate di G. Mercator e S. Münster (quasi certamente l'*Atlas* e la *Cosmographia*): ACDF, Index, IX, f. 271r. L'unione di interessi scientifici e competenza militare ne fece il responsabile dell'Ordine per questioni di fortificazione. Nel 1638 il Consiglio dei Cavalieri, in vista d'un rafforzamento delle fortificazioni di La Valletta, l'invì in Italia per sottoporre a vari esperti un progetto di massima già elaborato. La relazione che presentò al ritorno (conservata in Malta, National Library, Arch. Ordine di Malta, ms. 6554), riporta gli incontri con noti specialisti – soprattutto del centro-nord della penisola – che gli fornirono suggerimenti e anche piani alternativi. Uno fu l'antagonista di Galileo nella polemica sulle comete, Orazio Grassi, allora a Savona, la cui memoria sui lavori da fare a La Valletta, anch'essa conservata (Bibl. Apostolica Vaticana, ms. Chigi Q III 69, ff. 41 ss.), è generalmente ignorata dai biografi del gesuita. Tuttavia il lavoro del Vertua non fu conclusivo perché l'Ordine, forse indipendentemente da lui, contattò il Maculano, che poi assunse la direzione dei lavori a Malta. Il lungo silenzio su Vertua degli studi antichi e recenti sull'Ordine (scarsi cenni in B. Del Pozzo, *Historia della sacra religione militare di S. Giovanni Gerosolimitano detta di Malta*, II, Venezia 1705, sub anno 1639 e A. Hoppen, *The Fortification of Malta by the Order of St.*

Doc. XVI

Richiesta di permesso per la lettura del *Dialogo*
 (Roma, 15 maggio 1641)
 ACDF, SO, *Decreta*, 1641, ff. 69v, 70v

69v Feria 4 Die 15 Maij 1641

Fuit Congregatio S. Officij in Conventu S. Mariae Super Minerva coram Em.^{mis} et R.^{mis} Dominis Cardinalibus Roma¹⁰⁴, de la Cueva, S. Honuphrij, et a Balneo, generalibus Inquisitoribus. Presentibus RR. PP. DD. Assessore, et Commissario generali, nec non R. D. Procuratore Fiscali S. Officij, in qua propositae fuere causae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem D. Assessor, et mihi Notario tradidit etc.

.....

70v

Com. Alexandro Arivabeni cum
 D. Domenico Chiodarello petentibus licentiam legendi Dialogos Galilei [...] Em.^{mi} DD. noluerunt concedere.

.....

Doc. XVII

Richiesta di permesso per la lettura di opere di Galileo¹⁰⁵
 (Roma, 29 dicembre 1650)
 ACDF, SO, *St. st.*, NN.3.e, «Anno 1650»¹⁰⁶, f. 1r

John 1530-1798, Edinburgh 1979, pp. 51 e 74; vedi anche V. Spredi, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, VI, p. 881) è stato infranto da una monografia apparsa dopo la consegna di questo articolo per la pubblicazione: D. De Lucca, *Giovanni Battista Vertova. Diplomacy, Warfare and Military Engineering Practice in Early Seventeenth-Century Malta*, Hamrum (Malta), Midsea Books LTD., 2001. Il rifiuto di Urbano VIII, ancora nel 1637, di consentire la lettura del *Dialogo* a un esponente elevato d'una forza del tutto organica alla Chiesa come i Cavalieri, per di più nobile e raccomandato da un Inquisitore, conferma quanto fosse profondo il risentimento che l'opera aveva prodotto in lui. A parte le loro attività o contributi specifici, figure come il conte bergamasco (più numerose di quanto solitamente si ritiene) interessano per sondare in dettaglio – ponendo tra parentesi certi schematismi di sociologia storica – la tesi dell'origine «borgnese» (più in concreto, tecnico-artigianale) del «bacino d'utenza» della scienza galileiana.

104. «Roma»: aggiunto in margine. Si tratta di Giulio Roma, dal 1621 cardinale del titolo di S. Maria sopra Minerva.

105. Questa richiesta e le due successive non menzionano esplicitamente il *Dialogo*, riferendosi genericamente a scritti di Galileo. Come noto, esso era l'unica opera galileiana proibita, ma non si può escludere che, data la vicenda inquisitoriale dell'autore, un permesso venisse chiesto cautelativamente anche da chi aspirava a leggere altri suoi scritti.

106. Il codice, un registro delle decisioni assunte dalla Congregazione del Sant'Ufficio

- 1r 1650
Die 29. Decembris à Nativitate
.....
.....
D. Fran<cis>ci Cybò petentis sibi concedi licentiam tenendi et legendi Galileum¹⁰⁷, lecto mem<oria>li EE. DD. noluerunt concedere. fol. 2.¹⁰⁸

Doc. XVIII

Richiesta di permesso per la lettura di opere di Galileo
(Napoli-Roma, 20 marzo 1681)
ACDF, Index, *Protocolli*, TT (II.a.43), f. 83

- 83r Emin.^{mi} e Rev.^{mi} Sig.^{ri}
Marino Capano Libraro della Città di Napoli hum<ilmen>te [...] dalli EE. VV. le supplica di voler degnarsi di concedergli licenza di leggere e ritenere i seguenti libri¹⁰⁹.
Videtur. Le opere di Galileo.
.....
.....
- 83v
.....
.....
Non è costume della Cong<regatio>ne dare licenze per librari pubblici ma solo per Librerie de Conventi con certe clausule che non si possono porre ad un Libraro publico.
De [...] In actis fol. 23

dal 1646 al 1689, desunte dai verbali ufficiali nella serie *Decreta*, ha il titolo «Decreta Notabiliora ab anno 1646 ad annum 1660». I fogli hanno numerazione distinta per ciascun anno.

107. Il Cybo, probabile membro della casata genovese, è figura oscura. Un genovese di questo nome vivente nel 1620 è segnalato genericamente come cultore di poesia in A. Oldoini, *Athaeneum Ligusticum*, Perusiae 1680, pp. 190-91.

108. L'indicazione «f. 2» rinvia al luogo nel volume originale dei *Decreta*, 1681 dove si trova l'originale. In margine a sinistra: «Lic.a legen. lib.»; a destra: «Deneg.a legendi Galileum».

109. Il Capano era probabilmente un figlio di Vincenzo, anch'egli libraio e attivo a Napoli da 1660 a 1693: cfr. G. Lombardi, *Tra le pagine di San Biagio. L'economia della stampa a Napoli nell'età moderna*, Napoli 2000, p. 265. Non si può dare per certo che la sua richiesta esprimesse un interesse personale. Un esame complessivo delle richieste di permessi conservate nei due archivi mostra che le loro motivazioni potevano essere molto varie; ad un libraio, per esempio – senza, naturalmente, che si possa escludere sempre il motivo culturale – il permesso poteva consentire di tenere nascostamente un certo numero di esemplari di un'opera proibita e di venderli progressivamente, esibendone solo uno qualificato come di uso privato.

- 84r Sup. fol. G. n.° 2.^o¹¹⁰
 N.° 2.° Feria 5.^a Die 20 Martij 1681
 Sac. Indicis Congregatio^{nis} Decreto liceat ad triennium Marino
 Capano retinere, et legere opera, Galilei,

- 84v

 In quorum fidem etc. Datum Romae in Pal. Ap. Vat. die, et anno su-
 perscriptis
 frater Iacobus Riccius Ord. Praed. In<dicis> Congregationis Secre-
 tarius¹¹¹

Doc. XIX

Richiesta e concessione di permesso per la lettura di opere di Galileo
 (Roma, 2 aprile 1686)

ACDF, Index, *Protocolli*, EEE (II.a.52), ff. 317r-318r¹¹²

- 317r Giovanni Battista di Giuliano della Città di Napoli d'anni 40 suppli-
 ca humilmente Le EE. VV. à volergli concedere la licenza di poter
 legere, e ritenere appresso di se l'infrascritti libri prohibiti. Che dal-
 la gratia etc.¹¹³

 Galileo Galilei

 conced. Galilaei Galilaei¹¹⁴

110. «Non è (...) n. 2.°»: nota d'ufficio di seconda mano.

111. «frater (...) Secretarius»: sottoscrizione autografa. Il Ricci, di famiglia nobile romana (era fratello di Michelangelo, il noto matematico allievo di B. Castelli, poi cardinale), entrato giovane tra i domenicani, prima di tenere la Segreteria dell'Indice (dal 1676 al 1684) aveva insegnato materie teologiche in scuole dell'ordine; fu anche provinciale domenicano di Roma (1679-83) e dal 1684 Procuratore Generale. Autore di una *Epitome (...) gestorum S. Ludovici Bertrandi* e di una *Vita di S. Filippo Neri* (Roma 1671 e 1672), morì a Roma nel 1703 (Quetif-Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, II, cit., p. 762).

112. Il f. 317r sembra contenere l'autografo della richiesta con delle note d'ufficio di seconda mano, mentre il f. 318r contiene una copia della richiesta con la decisione in proposito (tutto dalla stessa mano).

113. Di Giuliano era forse un parente o un figlio di Donato di Giuliano/Iuliano, segnalato a Napoli negli anni '80 e '90 del Seicento: cfr. G. Lombardi, *Tra le pagine di San Biagio*, cit., *ad indicem*.

114. «conced. Galileo Galilaei»: nota d'ufficio.

318r EE.^{mi} e RR.^{mi} SS.^{ri}

Gio. Battista di Giuliano della Città di Napoli d'anni 40 supp<lic>a hum<ilmen>te Le EE. VV. à volergli concedere la licenza di poter leggere, e ritenere appresso di se l'infrascritti libri prohibiti, cioè

.....

.....

Galilaei.

.....

Che della gratia etc

Feria 3^a. Die 2.^a Aprilis 1686.

Sac. Indicis Cong<regatio>nis Decreto liceat ad triennium praefato Oratori retinere et legere supradictos libros. In quorum fidem etc. Datum Romae in Pal. Ap. Vat. die, et anno suprascriptis.

fr. Iulius M. Bianchi ordinis Praedicatorum S. Congregationis Secretarius¹¹⁵.

11. Sforza Pallavicino lettore del «Dialogo»

Il Pallavicino, nato nel 1607, divenne gesuita solo nel 1637; fonti contemporanee attestano che prima di allora aveva mostrato una apertura a temi e opere della nuova scienza e nuova filosofia, ridottasi quando la sua attività didattica e di scrittore nella Compagnia (insegnò filosofia nel Collegio Romano dal 1640) segnò una almeno parziale riaffermazione della prospettiva scolastica. Degli interessi e contatti della gioventù resta, tra l'altro, testimonianza in un'estesa corrispondenza con G. Ciampoli, che non è stata adeguatamente studiata in prospettiva filosofico-scientifica. Il *Dialogo* poté entrare nella sua biblioteca in quella fase; in tal caso, però, Pallavicino avrebbe infranto l'obbligo d'un formale permesso di possesso e lettura, del quale non resta traccia nell'archivio (una perdita è possibile, ma come si è visto fino a data molto più avanzata la lettura dell'opera fu negata ai laici). Quindi è forse più probabile che vi entrasse quando, divenuto egli docente nell'ambito della Compagnia, poté usufruire dei permessi di lettura di opere proibite che questa otteneva dalla Congregazione dell'Indice per fornirli ai membri impegnati nella confutazione di scritti e tesi eterodossi. Appare meno probabile che vi entrasse più tardi, quando a seguito dell'incarico di scrivere una storia del concilio di Trento che rispondesse a quella del Sarpi godette di un permesso di lettura illimitato. Un esame ai vasti fondi di carte del cardinale (nell'archivio della Compagnia e in varie biblioteche romane), che conservano anche permessi e note di lettura, permetterà forse in futuro una risposta alla questione, certamente circoscritta

115. Giulio Maria Bianchi, nato a Venezia da famiglia nobile attorno al 1620, dopo l'ingresso nell'ordine domenicano aveva studiato filosofia e teologia a Salamanca e Alcalà; divenuto *magister theologiae* nel 1650, era stato rettore del collegio napoletano di S. Tommaso. Membro della congregazione dei Riti e del collegio dei teologi della Sapienza romana, fu segretario dell'Indice dal 1684 al 1707. Morì nel 1710 (Quetif-Echard, *Scriptores Ordinis Praedicatorum*, II, cit., p. 776.

ma non priva di significato per ricostruire un livello «privato» entro la vita intellettuale della Chiesa in quegli anni.

Doc. XX

Il *Dialogo* nella biblioteca del card. Sforza Pallavicino

(Roma, ca. 1667-1669)

ACDF, Index, *Protocolli*, MM (II.a.35), f. 12r-15r

12r	Libri Proibiti nella libreria del Signor Cardinale Pallavicino
12v Galileo Galilei dialogi intorno à dui massimi sistemi etc ¹¹⁶

116. Non è chiara la ragione della presenza di questo elenco nel codice (il cui contenuto è indicato sul f. 1r: «In hoc Tomo continentur. Aliqua ad Indicis impressionem spectantia»). I documenti successivi sono datati 1669, cosicché l'Indice menzionato nella titolazione del codice potrebbe essere quello di Alessandro VII del 1667, anno nel quale morì il cardinale gesuita. L'elenco, quindi, risale probabilmente a un'ispezione nella biblioteca dello storico del Concilio di Trento fatta dopo la sua morte. Dato, però, che per la sua funzione il Pallavicino aveva certamente ottenuto un permesso «amplissimo» (illimitato) di leggere libri proibiti l'elenco non ebbe una funzione censoria, sia pure postuma; esso può significare che i volumi furono presi in carico dalla Congregazione o, forse più probabilmente, che a questa fu chiesta l'autorizzazione per il loro passaggio altrove.